

CODEX

collana diretta da PAOLO LORO

economia

CDX18

IL CODICE DELLE COOPERATIVE

maggio 2015

**guida normativa e raccolta
giurisprudenziale**

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-123-2

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

NORME NAZIONALI

Codice Civile - Libro V, Titolo VI

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 5/5/2015 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99

Libro Quinto
Del lavoro

TITOLO VI

DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI

Capo I
Delle società cooperative

Sezione I
Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente

Art. 2511. (Società cooperative).

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Art. 2512. (Cooperativa a mutualità prevalente).

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

Art. 2513. (Criteri per la definizione della prevalenza).

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

Art. 2514. (Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente).

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 2515. (Denominazione sociale).

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa.

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

Art. 2516. (Rapporti con i soci).

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 2517. (Enti mutualistici).

Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società.

Art. 2518. (Responsabilità per le obbligazioni sociali).

Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Art. 2519. (Norme applicabili).

Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci operatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

Art. 2520. (Leggi speciali).

Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.

La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.

Sezione II Della costituzione

Art. 2521. (Atto costitutivo).

La società deve costituirsi per atto pubblico.

L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

L'atto costitutivo deve indicare:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- 2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
- 4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- 7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- 9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
- 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- 13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti

Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

Art. 2526. (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito).

L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati [1].

[1] L'art. 11 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha stabilito che il presente comma si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.

Art. 2527. (Requisiti dei soci).

L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Art. 2528. (Procedura di ammissione e carattere aperto della società).

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

4. Le società cooperative legalmente costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, relative al limite minimo del valore nominale delle quote o delle azioni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui all'articolo 15, comma 7, sono tenuti agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per le società cooperative e i loro consorzi.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adegua ogni tre anni, con proprio decreto, le previsioni di cui agli articoli 3 e 15, nonché, di concerto con il Ministro delle finanze, le previsioni di cui agli articoli 7 e 10 tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT.
7. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle società cooperative disciplinate dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e agli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile.
8. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle banche popolari, alle cooperative di assicurazione e alle società mutue assicuratrici, per le quali restano in vigore le disposizioni contenute nelle relative leggi speciali.

Legge 18 gennaio 1994, n. 44. Disposizioni in materia di cooperative agricole.

(G.U. 24 gennaio 1994, n. 18).

TESTO VIGENTE AL 5/5/2015

Art. 1.

1. Le disposizioni del numero 5 bis) dell'art. 2751 bis del codice civile, introdotto dall'art. 18, comma secondo, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si applicano anche ai crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente qualora la procedura sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 59 del 1992.
2. I titolari di crediti privilegiati intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992 possono contestare i crediti che, per effetto della nuova disposizione di cui all'art. 2751 bis, numero 5 bis), del codice civile, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'art. 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'art. 100 delle disposizioni approvate con R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nelle stesse disposizioni.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1994. Criteri e procedure per l'assunzione a carico del bilancio dello Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 237, art. 1-bis, delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza.

(G.U. 17 febbraio 1994, n. 39)

TESTO VIGENTE AL 5/5/2015

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 237, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia;

Visto l'art. 1-bis della predetta legge che prevede l'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, delle garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge, da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza;

Ritenuto di dare attuazione all'intervento previsto dalla predetta disposizione di legge e di fissare i criteri di applicazione della stessa;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, con la quale è stato istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Udito ai sensi dell'art. 2, punto 6, della richiamata legge 4 dicembre 1993, n. 491, il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali nella seduta del 1° febbraio 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono assunte a carico del bilancio dello Stato le garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, il cui stato d'insolvenza, alla data del presente decreto, sia stato accertato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 5, 195 e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .

Sono assunte, peraltro, a carico del bilancio dello Stato le garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse per le quali l'autorità vigilante governativa ha disposto, alla data del presente decreto, la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile.

2. Le istanze per l'assunzione delle garanzie potranno essere presentate da soci, persone fisiche e giuridiche, che abbiano prestato entro il 19 maggio 1993 garanzie, per debiti contratti da cooperative, nei termini sopra previsti.

Art. 2.

1. Sono ammesse all'intervento finanziario le garanzie di cui all'art. 1, reali e personali, purché risultanti da documentazione certa e inoppugnabile e prestate per crediti ammessi nello stato del passivo depositato a norma degli articoli 97 e 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , nei limiti e alle condizioni risultanti da detta documentazione.

Solo ove lo stato del passivo non fosse stato ancora depositato, si accetterà una certificazione del curatore fallimentare o del commissario liquidatore attestante l'esistenza del credito e il titolo a essere inserito nello stato del passivo.

2. Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio, lo stesso abbia già provveduto alla liquidazione di parte o tutto il debito garantito, ovvero il creditore abbia soddisfatto il proprio credito promuovendo azioni esecutive nei confronti del garante, l'intervento dello Stato è limitato alla sola parte di credito ancora in essere alla data del presente decreto.

3. Per le garanzie prestate da soci in solido con soggetti non soci, il Ministero, ai sensi dell'art. 1298 del codice civile, procederà nei confronti di questi ultimi al recupero delle quote a carico degli stessi, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato.

Pertanto, ne discende che l'accollo da parte dello Stato, nei confronti di un solo socio, di garanzia rilasciata in solido da più soci di una stessa cooperativa, determinerà l'automatica liberazione di tutti i soci garanti.

Art. 3.

1. Le istanze dovranno pervenire al Ministero esclusivamente per il tramite del curatore fallimentare o del commissario liquidatore.

2. Il curatore o il commissario oltre a trasmettere tutti gli atti relativi alla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza e/o alla messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa, dovrà certificare la legittimità delle istanze, l'ammissione del credito garantito nello stato del passivo e l'eventuale importo di credito già liquidato.

La documentazione che perverrà per il tramite del curatore o del commissario fuori del termine, che sarà fissato da apposita circolare, non sarà presa in considerazione, ma sarà restituita al mittente.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di istanze e/o di documentazione allegata, dovuta a disguidi postali.

Art. 4.

In relazione alla procedura di cui all'art. 3, non saranno prese in considerazione le domande già trasmesse o che potranno essere trasmesse prima dell'apertura dei termini di presentazione delle stesse che, come riportato all'art. 3, saranno fissati da apposita circolare.

Art. 5.

Avuto riguardo alle disponibilità finanziarie recate dalla richiamata legge n. 237/1993, art. 1-bis, le garanzie sono assunte a carico del bilancio dello Stato con le seguenti priorità fino ad esaurimento degli stanziamenti assicurati:

1. Ordine di priorità della qualificazione soggettiva dei soci prestatori di garanzia:

1.1 - persone fisiche;

1.2 - cooperative agricole;

1.3 - consorzi di secondo grado di cooperative agricole;

1.4 - altre persone giuridiche, con esclusione degli enti pubblici.

2. Nel rispetto delle suddette priorità si procederà all'assunzione delle garanzie, secondo la seguente ulteriore gradualità:

2.1 - garanzie concesse dai soci individuati al punto 1 a favore di cooperative agricole per le quali sia intervenuto l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza a norma degli articoli 5, 195 e 202 del richiamato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;

2.2 - garanzie concesse da soci individuati al punto 1 a favore di cooperative agricole per le quali sia intervenuto soltanto il decreto dell'autorità vigilante, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile.

regionale, quale soggetto attuatore della presente legge, si avvale, attraverso apposita convenzione, anche di enti strumentali e/o organizzazioni specializzate per la necessaria attività di vigilanza e di monitoraggio su tutte le iniziative progettuali ammesse a contributo o finanziate con il concorso della Regione.

4. L'attività si esplica, in particolare, mediante verifiche tecniche ed ispettive alle imprese cooperative tendenti ad accertare la corrispondenza dell'intervento realizzato a quanto programmato e ammesso a finanziamento, nonché il monitoraggio sui risultati conseguiti, in termini di miglioramento e di sviluppo complessivo del sistema cooperativo, dalle iniziative progettuali stesse.

Art. 20 Abrogazioni.

1. Sono espressamente abrogate le seguenti disposizioni non compatibili con la presente legge:

- L.R. n. 85/1994: Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale;
- L.R. n. 75/1987: Nuove norme in materia di cooperazione ed associazionismo;
- L.R. n. 156/1997: Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 75/1987 concernente: Nuove norme in materia di cooperazione ed associazionismo;
- L.R. n. 7/2003, articoli 50 e 55;
- L.R. n. 15/2004, articoli 91, 92 e 197.

Art. 21 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Legge Regionale 1 marzo 2012, n. 12. Norme per la promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(B.U. 14 marzo 2012, n. 13)

TESTO VIGENTE AL 5/5/2015

Art. 1 Oggetto e finalità.

1. La Regione Abruzzo, ispirandosi ai principi fissati dall'articolo 45 della Costituzione e dall'articolo 7 dello Statuto regionale, riconosce la funzione sociale ed economica che la cooperazione, in tutte le sue forme, esercita nel territorio regionale; promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa; valorizza le diverse espressioni della cooperazione, le finalità di mutualità, la democrazia interna partecipata e l'assenza di fini di speculazione nell'attività svolta.

2. La Regione, nell'ambito degli obiettivi della programmazione economica regionale, favorisce e sostiene la promozione, lo sviluppo ed il consolidamento del sistema cooperativo abruzzese nelle sue varie espressioni, sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove imprese cooperative nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei servizi riconducibili alle attività produttive.

Art. 2 Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo.

1. La Regione sostiene l'attività delle strutture territoriali delle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, aventi sede e stabile organizzazione in Abruzzo, giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), riconoscendone il ruolo nella promozione e nello sviluppo della cooperazione, nonché nell'assistenza, nella rappresentanza e nella tutela delle imprese cooperative.

Art. 3 Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione promuove lo sviluppo della cooperazione nelle sue varie forme ed espressioni, direttamente e attraverso le organizzazioni territoriali del movimento cooperativo abruzzese di cui all'articolo 2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 8, può concedere annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, alle organizzazioni di cui all'articolo 2, contributi per realizzare iniziative volte alla promozione, allo sviluppo ed al consolidamento dell'impresa cooperativa, in particolare finalizzate:

- a) alla promozione di nuove imprese cooperative o consorzi, nonché all'aggregazione e al potenziamento di quelli esistenti;
- b) all'assistenza tecnica, amministrativa, fiscale, finanziaria, nelle fasi di avvio, promozione e gestione delle imprese cooperative e loro consorzi, anche attraverso il supporto di incubatori di imprese cooperative;
- c) alla qualificazione delle risorse umane delle imprese cooperative e loro consorzi in discipline economiche, giuridiche e tecniche, anche mediante l'assegnazione di borse di studio;
- d) all'aggiornamento dei dirigenti e degli amministratori delle cooperative e loro consorzi;
- e) all'organizzazione di seminari, convegni, congressi sulle tematiche riguardanti l'associazionismo e la cooperazione;
- f) alla realizzazione di indagini sulla situazione socioeconomica degli enti cooperativi e loro consorzi in ambito regionale;
- g) alla pubblicazione di studi e ricerche, di periodici di informazione e di animazione per l'associazionismo cooperativo;
- h) all'attivazione di sportelli informativi presso le stesse associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo per la facilitazione all'accesso ai contributi di cui all'articolo 4.

2. La Regione, inoltre, per le finalità di cui alla presente legge, nei limiti delle risorse disponibili, può cofinanziare progetti di intervento nel territorio regionale supportati dai fondi mutualistici di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), secondo le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione.

Art. 4 Incentivi alle imprese cooperative.

1. Al fine di sostenere l'economia cooperativa abruzzese, la Regione può concedere, nei limiti delle risorse disponibili, incentivi e finanziamenti alle imprese cooperative e loro consorzi operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei servizi riconducibili alle attività produttive, al fine di consolidare, sviluppare e qualificare il movimento cooperativo, in particolare aventi ad oggetto:

- a) progetti di ricerca, di innovazione, di internazionalizzazione, di organizzazione aziendale, di marketing, di responsabilità sociale e qualunque altro progetto rivolto alla crescita dell'impresa cooperativa;
- b) innovazione tecnologica, nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- c) consolidamento delle passività a breve ed abbattimento di interessi su passività a medio lungo termine;
- d) iniziative per la realizzazione di politiche attive dell'orientamento e della formazione professionale per le risorse umane;
- e) alta formazione dei quadri e dei dirigenti, dei consiglieri di amministrazione e dei soci, anche in materia di cooperazione e di responsabilità sociale d'impresa;
- f) creazione e sostegno di centri direzionali e di incubatori, prioritariamente per imprese cooperative e loro consorzi;
- g) sostegno all'avvio ed al tutoraggio di nuove cooperative, con particolare attenzione alle cooperative nate da crisi aziendali;
- h) acquisto di attrezzature e strumenti tecnici; progetti di aggregazione o fusione tra imprese cooperative, progetti di consolidamento e potenziamento.

Art. 5 Soggetti beneficiari.

1. I benefici di cui all'articolo 3 sono concessi alle strutture regionali delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi della disciplina speciale in materia di vigilanza sugli enti cooperativi, aventi sede e stabile organizzazione in Abruzzo.
2. I benefici di cui all'articolo 4 sono concessi, secondo quanto specificatamente previsto dal Piano degli interventi annuali di cui all'articolo 6, alle società cooperative, e prioritariamente a quelle a mutualità prevalente che:
 - a) sono regolarmente iscritte all'Albo delle società cooperative e che risultano essere certificate ai sensi degli articoli 5 o 6 del D.Lgs. 220/2002;
 - b) hanno la sede legale ed almeno un'unità produttiva nel territorio abruzzese.
3. I benefici della presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti in forma cooperativa.

Art. 6 Piano degli interventi annuali.

1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, sentita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione, adotta un Piano degli interventi annuali, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
2. Il Piano degli interventi annuali:
 - a) stabilisce le linee di intervento a favore della cooperazione, ripartendo le risorse tra gli interventi di cui agli articoli 3 e 4;
 - b) definisce i criteri e le modalità ai quali devono attenersi i bandi nell'assegnazione e nell'erogazione delle risorse di cui all'articolo 3, in considerazione dei seguenti elenchi certificati dall'ufficio revisioni di ciascuna Associazione:
 - 1) elenco degli enti cooperativi e loro consorzi revisionati al 31 gennaio successivo alla chiusura dell'ultimo biennio revisionale di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004;
 - 2) elenco dei dipendenti e dei soci risultanti dal verbale di revisione;
 - 3) elenco dei fatturati degli enti cooperativi e loro consorzi risultante dal verbale di revisione;
 - c) definisce i criteri e le modalità ai quali devono attenersi i bandi nell'assegnazione e nell'erogazione delle risorse di cui all'articolo 4;

1. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea(TFUE), ai provvedimenti di attuazione della presente legge che prevedono misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica, non è data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero fino alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE n. 659/1999 del 22 marzo 1999 (Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE).
2. Ai sensi della vigente normativa europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge che comportano misure di aiuto in regime di esenzione, sono comunicati alla Commissione europea.
3. I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

Art. 10 Disposizione finanziaria.

1. La presente legge contiene disposizioni di natura programmatica nell'ambito della cooperazione e non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale.
2. La Giunta regionale adotta programmi di spesa in materia di promozione e sviluppo della cooperazione, mediante applicazione dei criteri di cui alla presente legge, per gli interventi di spesa a valere sulle risorse relative alla programmazione comunitaria, al fondo unico per le agevolazioni alle imprese ed alla programmazione nazionale.

Art. 11 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

BASILICATA

Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2008, n. 1149. Approvazione "Bando per l'integrazione dei fondi rischi delle cooperative e dei consorzi fidi aventi sede legale e/o operativa nella Regione Basilicata".

(B.U. 1° agosto 2008, n. 31)

TESTO VIGENTE AL 5/5/2015

La Giunta regionale

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la L.R. n. 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE la D.G.R. n. 11/1998, la D.G.R. n. 2903/2004 e la D.G.R. n. 637/2006;

VISTE la D.G.R. 23 maggio 2005, n. 1148 e la D.G.R. 5 luglio 2005, n. 1380 con le quali si è provveduto alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta Regionale e del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa ed Innovazione Tecnologica, cui è attribuita la competenza in materia di aiuti al sistema produttivo;

VISTO lo studio a cura della Camera di Commercio di Potenza, realizzato nell'ambito del progetto Interreg III C "MO.DE.L.E.", sul sistema dei Confidi in Basilicata, dal quale risulta che la capacità dei Consorzi fidi della Basilicata di svolgere il ruolo di facilitatori dell'accesso al credito alle aziende di piccole dimensioni, rispetto all'evoluzione in atto nel contesto in cui i confidi sono chiamati ad operare a breve, risulta inadeguata:

- nei tempi di adeguamento al nuovo scenario, oltre che alla normativa;

- nelle dimensioni;

- nelle modalità di approccio alle attività;

VISTO il bando "Interventi per la fusione e/o aggregazione qualificazione e sviluppo dei consorzi fidi", approvato con D.G.R. n. 2157/2006, il quale prevede interventi volti a valorizzare le risorse professionali ed il bagaglio di esperienze dei consorzi fidi della Basilicata, attraverso l'erogazione di incentivi, che favoriscano l'evoluzione organizzativa e gli accorpamenti tra le strutture di garanzia operanti sul territorio regionale;

RITENUTO che, nell'ambito delle politiche regionali miranti a favorire l'accesso al credito delle P.M.I., per garantire ed accrescere la operatività dei sopra citati sodalizi, occorra intervenire attraverso la assegnazione di risorse finanziarie ai fondi rischi delle Cooperative e dei Consorzi Fidi delle PMI, di cui all'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326;

RITENUTO che le garanzie concesse dai Confidi non debbano costituire aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, né a favore dei Confidi, gestori delle risorse, né delle imprese che beneficino della garanzia e che, pertanto, debbano essere prescritte nel bando le seguenti condizioni previste dalla Comunicazione CE (2000/C 71/07):

a) il regime non consente la concessione di garanzie a mutuatari che si trovino in difficoltà finanziarie;

b) il mutuatario, in linea di principio, è in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato;

c) le garanzie sono connesse ad un'operazione finanziaria specifica, sono circoscritte ad un importo massimo predeterminato, non assistono più dell'80% del prestito e non sono prorogabili;

d) le modalità del regime sono basate su una valutazione realistica del rischio, di guisa che i corrispettivi pagati dalle imprese beneficiarie consentano, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso;

e) il regime prevede le condizioni alle quali verranno prestate le garanzie future nonché una dotazione finanziaria globale, soggetta a revisione con periodicità quanto meno annuale;

f) i corrispettivi versati dalle imprese coprono sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative del regime nonché la normale remunerazione del capitale;

RITENUTO che, alla chiusura dell'intervento, disposta con provvedimento della Giunta Regionale, prevista entro il termine di cui comma 395 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005

n. 266, ed in ogni caso non superiore alla durata di 5 anni, gli organismi di garanzia dovranno restituire alla Regione Basilicata le risorse ottenute in gestione, detratte le somme a copertura delle insolvenze;

CONSIDERATO che le provvigioni sulle garanzie prestate, che ogni sodalizio applica ai propri associati secondo le regole del mercato, costituirà la remunerazione per il servizio svolto dai Confidi, per cui nessun compenso sarà loro dovuto dalla Regione Basilicata;

VISTA la bozza del bando "Bando per l'integrazione dei fondi rischi delle cooperative e dei consorzi fidi aventi sede legale e/o operativa nella Regione Basilicata", predisposta dall'Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica;

VISTE le note del 30 marzo 2007 Prot. n. 77498/73AC, e del 16 aprile n. 8732/73AC, con le quali è stato chiesto all'Autorità di Gestione del P.O.R., il parere in merito alla compatibilità del "Bando per l'integrazione dei fondi rischi delle cooperative e dei consorzi fidi aventi sede legale e/o operativa nella Regione Basilicata", con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, e la nota del 16 aprile n. 87634, con la quale la citata Autorità ha dichiarato di non avere titolarità a pronunciarsi in merito non trattandosi di attivazione di risorse comunitarie;

VISTA la nota 93159/73AC del 23 aprile 2007, con la quale è stato chiesto all'Ufficio Affari Legislativi e Qualità della Normazione il parere riguardo la compatibilità del bando con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia, e la risposta n. 95998/71AD pervenuta in data 27/04/07, con cui il sopra citato Ufficio ha espresso parere favorevole;

VISTA la D.G.R. 21 maggio 2007, n. 750 avente per oggetto: approvazione "Bando per l'integrazione dei fondi rischi delle cooperative e dei consorzi fidi aventi sede legale e/o operativa nella Regione Basilicata";

VISTA la D.G.R. 24 luglio 2007, n. 1019 avente ad oggetto "Revoca della D.G.R. 21 maggio 2007, n. 750 relativa all'approvazione del Bando per l'integrazione dei fondi rischi delle cooperative e dei consorzi fidi aventi sede legale e/o operativa nella Regione Basilicata";

RITENUTO che l'istruttoria e la valutazione delle istanze pervenute, ed anche la prevista attività di monitoraggio, controllo e chiusura dell'intervento per la specificità tecnica del settore, che richiede competenze specifiche in materia finanziaria, in assenza professionalità interne, debba essere esperita da un soggetto esterno, individuato ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 163/2006, e del documento (allegato 2 - n. 27) di cui alla D.G.R. n. 1707/2006;

TENUTO CONTO che la U.P.B. 0442.05 - Cap. 12247, relativa al Fondo Unico Regionale, risulta capiente e disponibile, è già stata prenotata (prenotazione n. 70/2008) la somma complessiva di € 2.060.000,00 per "Bando per l'integrazione dei fondi rischi delle cooperative e dei consorzi fidi aventi sede legale e/o operativa nella Regione Basilicata", e per il compenso spettante alla società incaricata di servizio di istruttoria, valutazione, monitoraggio e chiusura dell'intervento;

DATO ATTO che la materia disciplinata dal presente provvedimento è di competenza dell'organo politico;

SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo;

AD UNANIMITÀ di voti;

Delibera

- Di approvare il testo del Bando "Bando per l'integrazione dei fondi rischi delle cooperative e dei consorzi fidi aventi sede legale e/o operativa nella Regione Basilicata", (Allegato 1 al presente atto), con una dotazione finanziaria pari a € 2.060.000,00, comprensiva del

ALTRI SETTORI D'INTERVENTO.

Per le produzioni di seguito elencate:

- Apicoltura
 - Prodotti agricoli di qualità, biologici, e di nicchia: per queste produzioni valgono i limiti e le singole tipologie di intervento previste nelle relative schede di settore
 - Piante officinali, funghi e tartufi
- che hanno un peso limitato nell'offerta regionale di prodotti trasformati, la verifica degli sbocchi di mercato è omessa in quanto, per il loro limitato impatto sull'offerta complessiva, non trovano, generalmente, difficoltà di collocamento sul mercato, né generano effetti negativi sull'equilibrio di mercato.

Pertanto si ritiene, per questi settori, di dover ammettere tutti gli investimenti a condizione che non comportino aumenti delle produzioni esistenti.

Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 9. Norme sulla cooperazione sociale.

(B.U. 4 marzo 2005, n. 10, ediz. straord.)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 5/5/2015 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DALLA L.R. 7 OTTOBRE 2010, N. 21

Art. 1 Oggetto e finalità.

1. Con la presente legge la Regione riconosce il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini nell'interesse generale della comunità.
2. A tal fine, in particolare:
 - a) istituisce e regola l'Albo regionale delle cooperative sociali;
 - b) determina le modalità di raccordo ed integrazione con l'attività e la programmazione dei servizi sociali, sanitari, educativi, di formazione professionale, di turismo a fini sociali per soggetti svantaggiati, di sviluppo dell'occupazione e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
 - c) fissa i criteri per gli affidamenti dei servizi cui debbono uniformarsi contratti e Convenzioni tra cooperative sociali, consorzi ed enti ed aziende pubbliche;
 - d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;
 - e) istituisce e determina le funzioni della Commissione regionale della cooperazione sociale.

Art. 2 Albo regionale delle cooperative sociali.

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo.
2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:
 - a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociali, sanitari ed educativi;

b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Le cooperative di nuova costituzione che richiedono l'iscrizione alla sezione B trasmettono alla Commissione regionale di cui all'articolo 9, entro dodici mesi dalla data di iscrizione, la documentazione attestante l'inserimento di almeno il trenta per cento di lavoratori svantaggiati.

4. Il mancato inserimento della quota di lavoratori svantaggiati di cui al comma 3, comporta la cancellazione dall'Albo.

5. La Giunta regionale stabilisce, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, i requisiti per l'iscrizione, gli adempimenti ordinari e i provvedimenti di cancellazione dall'Albo con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Art. 3 Raccordo e integrazione tra la programmazione regionale e la cooperazione sociale.

1. I piani e gli atti di programmazione delle attività sociali, sanitarie ed educative di interesse socio-sanitario e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, prevedono le modalità di specifica correlazione e di apporto della cooperazione sociale, sulla base dei principi di sussidiarietà e di programmazione condivisa. In particolare il piano sanitario e il piano sociale stabiliscono le modalità di apporto della cooperazione sociale e individuano i settori di intervento dello stesso.

2. Le cooperative sociali ed i loro consorzi possono realizzare interventi formativi rivolti alle persone svantaggiate, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale purché siano compresi nei piani annuali di formazione professionale ai sensi della disciplina regionale vigente, ovvero previsti nell'ambito della programmazione regionale del Fondo sociale europeo e dei programmi di iniziativa comunitaria.

3. La Regione, nell'ambito della programmazione annuale e di promozione delle attività di formazione sul lavoro degli operatori professionali, promuove, sentite le cooperative sociali e i loro consorzi, e l'Ente bilaterale del settore, la individuazione e la definizione del fabbisogno formativo e dei relativi profili professionali.

4. Le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare autonome attività di formazione sul lavoro dei propri operatori, nonché iniziative per la formazione manageriale degli amministratori, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia.

5. Le cooperative sociali e i loro consorzi possono promuovere azioni di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in attuazione e in conformità della legislazione nazionale o regionale di riferimento. Possono altresì promuovere accordi tra enti pubblici, società a partecipazione pubblica e cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381/1991.

6. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto privilegiato per la promozione di uno sviluppo occupazionale che coniughi efficienza, solidarietà e coesione sociale.

Art. 4 Affidamenti e convenzioni.

1. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, approva il tariffario regionale e stabilisce, nel rispetto delle norme vigenti in materia, i criteri e le procedure per l'affidamento dei servizi e gli schemi di convenzione cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica.

2. Le procedure di affidamento di servizi alle cooperative sociali tengono conto di criteri qualitativi, stabiliti con atto della Giunta regionale, sentite le parti sociali, sulla base del Piano sociale regionale, in particolare si terrà conto delle esperienze maturate nel settore, della capacità di rapporto con il territorio, della validità del progetto di intervento in relazione agli obiettivi individuati dall'ente, della professionalità e qualificazione degli operatori, della continuità del servizio nel rispetto dei diritti degli utenti, della creazione di occupazione stabile per i soggetti svantaggiati. L'affidamento dei servizi deve rispettare il tariffario regionale di cui al comma 1.

3. Possono partecipare alle procedure di affidamento di cui al comma 1 della presente legge, le cooperative ed i consorzi iscritti all'Albo di cui all'articolo 2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto dei contratti e delle convenzioni in essere.

4. I contratti e le convenzioni relative alla gestione dei servizi, caratterizzate da prestazioni ricorrenti, sono di durata triennale e possono essere rinnovati sulla base delle valutazioni qualitative di cui all'articolo 6, comma 1, tenendo conto anche del grado di soddisfazione dei committenti e utenti.

5. [Abrogato].

Art. 5 Qualità della cooperazione sociale.

1. La Giunta regionale definisce, sentita la Commissione regionale per la cooperazione sociale, i criteri di valutazione della qualità dei servizi affidati.

2. Gli enti pubblici e/o loro associazioni che stipulano contratti e convenzioni con le cooperative sociali operano un monitoraggio sulla qualità ed efficienza dei servizi e sul rispetto dei criteri di affidamento degli stessi, sulle modalità di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

3. I risultati del monitoraggio di cui al comma 2 sono trasmessi annualmente e alla scadenza dei contratti delle convenzioni alla Giunta regionale, la quale sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, ne valuta la coerenza con i criteri di cui al comma 1, ai fini dell'implementazione del sistema di qualità.

Art. 6 Determinazione dei corrispettivi.

1. I Contratti e le convenzioni sono stipulati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, nonché nel rispetto del tariffario vigente, considerato come elemento minimo al fine di garantire da parte delle cooperative sociali la corretta applicazione dei disposti contrattuali nazionali e anche di quelli raggiunti in sede di contrattazione decentrata. Il tariffario viene aggiornato al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore.

2. Nei contratti o convenzioni in presenza di gestioni a corpo si deve prevedere il rispetto del CCNL di settore, compreso il rispetto degli accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata. Nell'eventuale affidamento a corpo, totale o parziale, di servizi deve essere comunque specificata la quantificazione oraria, inerente le prestazioni alla persone ed il corrispettivo onere per la stazione appaltante non può mai essere inferiore al disposto del tariffario regionale.

3. Nei contratti o convenzioni aventi per oggetto la fornitura di servizi e/o beni da parte di cooperative sociali di tipo B e non riconducibili alla tipologia del comma 1, deve essere comunque specificata la quantificazione oraria delle prestazioni ed il corrispettivo onere per la stazione appaltante non può mai essere inferiore al disposto del tariffario regionale.

Art. 7 Sostegno alla cooperazione sociale.

1. Per il sostegno degli effettivi inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati da parte delle cooperative sociali di tipo B saranno utilizzati gli strumenti previsti dalla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11.
2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime finalità e le cooperative facenti parte di un consorzio non ne possono usufruire qualora sul medesimo progetto sia già stato finanziato il consorzio stesso.
3. La Regione può concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base locale da determinare annualmente con legge regionale.
4. [Abrogato].
5. La Giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi e dispone la revoca e la restituzione dei contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge.

Art. 8 Commissione regionale per la cooperazione sociale.

1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte:
 - a) l'assessore regionale ai servizi sociali che la presiede o un suo delegato;
 - b) il direttore della direzione sanità e servizi sociali o un suo delegato;
 - c) un dirigente regionale per ciascuna struttura competente in materia sociale, in materia di sanità, di lavoro e formazione professionale;
 - d) tre rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale designati dalle associazioni regionali delle cooperative che risultino aderenti alle associazioni nazionali della cooperazione;
 - e) tre esperti in materia di cooperazione sociale designati dalla Giunta regionale;
 - f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - g) due rappresentanti delle associazioni degli utenti;
 - h) quattro rappresentanti dei comuni capofila di ambito, indicati dal Consiglio delle autonomie locali;
 - i) il dirigente del settore lavoro delle province di Perugia e Terni.
2. La nomina dei componenti è effettuata dalla Giunta regionale ed essi restano in carica per la durata della legislatura.
3. La Commissione si dota di un regolamento per il suo funzionamento.
4. La Commissione si avvale, per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla presente legge, della struttura regionale competente in materia di politiche sociali e delle strutture territoriali facenti capo agli ambiti di cui alla D.C.R. 20 dicembre 1999, n. 759.
5. Ai componenti della Commissione, con esclusione dei dipendenti regionali, spetta una indennità forfettaria per ogni giornata di seduta di euro 30,00 nonché il rimborso delle spese previste dalle vigenti disposizioni per il personale regionale di più elevato livello funzionale.

Art. 9 Compiti della Commissione.

1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale formula proposte ed esprime pareri alla Giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge ed in particolare:
 - a) esprime il parere sulle domande di iscrizione e sulle richieste di cancellazione dall'Albo;
 - b) propone indagini ed ispezioni effettuate tramite le strutture di cui all'articolo 8, comma 4;
 - c) propone, in occasione dei rinnovi contrattuali, il tariffario regionale;
 - d) propone sistemi di controllo con particolare riferimento alla qualità degli interventi;

e) può effettuare verifiche sulla effettiva operatività delle cooperative sociali iscritte all'Albo;
f) attua, in materia di cooperazione sociale, una verifica sull'attuazione del Piano sociale regionale e sui Piani sociali territoriali.

Art. 10 Norma finanziaria.

1. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, si fa fronte con le risorse previste per la legge regionale n. 11/2003, nella unità previsionale di base (UPB) 11.02.002 denominata «Investimenti in favore dell'occupazione» del bilancio regionale di previsione - Parte spesa.
2. Agli oneri previsti dall'articolo 8, comma 5, si provvede con gli stanziamenti allocati nella UPB 02.1.005 denominata «Amministrazione del personale e servizi comuni» (capitolo 560).

Art. 11 Norme finali.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stipulati appositi accordi di programma tra i soggetti pubblici interessati.
2. La Giunta regionale adotta l'atto di cui all'articolo 4, comma 1, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11/2003, è aggiunta la seguente lettera: «e-bis) Il dirigente del Servizio programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio e azioni coordinate con gli enti locali.».

Art. 12 Abrogazione.

1. La legge regionale 2 novembre 1993, n. 12 è abrogata.

**Deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2005, n. 1797.
Attuazione art. 2, comma 5, legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9,
norme sulla cooperazione sociale e disciplina del procedimento
amministrativo presa d'atto regolamento funzionamento commissione
art. 8, comma 3.**

(B.U. 18 gennaio 2006, n. 3)

TESTO VIGENTE AL 5/5/2015

La Giunta regionale

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore sanità e servizi sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4, del regolamento interno;
- b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

tenore della disposizione applicata, la quale facendo riferimento al termine "disponibilità", anziché a quello di "proprietà", esclude l'esigenza dell'identità proprietaria della cooperativa con i terreni, o la sussistenza di altro titolo specifico, e richiede, solo, l'esistenza di un rapporto dal quale derivi la facoltà per la cooperativa di disporre, alla bisogna, del dato quantitativo di mangimi. Il vincolo giuridico che, in base alle disposizioni di legge ed allo statuto, stringe i soci alla società e che determina quel particolare intreccio di rapporti che si risolve nella comune utilizzazione di tutti i beni strumentali funzionali ai rispettivi cicli produttivi, obbliga, in particolare i soci, a mettere nella disponibilità della cooperativa le risorse, ed in particolare i terreni ed i beni di proprietà e/o comunque posseduti e disponibili, nell'ottica del perseguimento delle finalità sociali; tale vincolo deve, ritenersi titolo, non solo sufficiente ma, pure, adeguato, specifico e legittimante, ai sensi e per gli effetti della disposizione in esame. In buona sostanza, deve ritenersi che, ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale di che trattasi, il requisito della disponibilità dei terreni necessari per produrre il mangime occorrente per l'allevamento del bestiame, sussiste non solo nel caso in cui la cooperativa sia proprietaria e disponga direttamente dei terreni necessari, ma pure allorquando tali immobili siano di proprietà o nella personale disponibilità dei soci e questi, in base alle norme statutarie od a specifiche convenzioni, li utilizzino nell'ambito dell'unico processo produttivo, articolato in cicli di lavorazione, cui partecipino i soci stessi, i quali svolgono, così, la loro attività in collegamento necessario e funzionale con l'attività e lo scopo sociale.»

COOPERATIVE --> COOPERATIVE BANCARIE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.25368 del 12/11/2013 - Relatore: Carlo De Chiara -
Presidente: Giuseppe Salmè

Sintesi: Il fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, il quale agisca per la devoluzione, in proprio favore, del patrimonio di una banca di credito cooperativo, nell'ipotesi di incorporazione di questa, non ha l'onere di esperire preventivamente l'opposizione alla fusione, di cui all'art. 2503 cod. civ., dal momento che tale rimedio ha la funzione di impedire - ove accolto - il realizzarsi della fusione, ossia lo stesso presupposto del diritto alla devoluzione vantato, con la conseguenza che il fondo né avrebbe interesse ad opporsi, né sarebbe a ciò legittimato in quanto privo della qualità di creditore.

Estratto: «3.5. - Il terzo motivo è invece infondato. La questione in effetti posta dalla ricorrente incidentale è una questione di puro diritto, sicché non rileva la eventuale insufficienza o incongruità della motivazione esibita dalla sentenza impugnata (art. 384 c.p.c., u.c.), su cui pure si sofferma la ricorrente incidentale. La questione di diritto, come sintetizzata nel quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., comma 1, (applicabile nella specie essendo la sentenza impugnata anteriore all'entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha abrogato detta disposizione) è "se è vero che una volta che l'assemblea dei soci abbia approvato un progetto di fusione che si basi sul conferimento alla fusione stessa di una porzione del patrimonio sociale che un terzo asserisca dovergli essere preventivamente devoluta, il rimedio per il terzo è necessariamente rappresentato dall'impugnazione della Delib. di fusione ai sensi e per gli

effetti dell'art. 2503 c.c., nel termine di giorni sessanta ivi previsto". Essa è infondata perché l'opposizione ai sensi dell'art. 2503 c.c. ha la funzione di impedire, ove accolta, il realizzarsi della fusione e, dunque, del presupposto del diritto alla devoluzione del patrimonio della cooperativa in favore del fondo di cui alla L. n. 59 del 1992, art. 11, comma 5; il quale fondo, pertanto, non solo non avrebbe alcun interesse ad opporsi alla fusione stessa, ma non sarebbe neppure legittimato, essendo privo della qualità di creditore in difetto di quel presupposto.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.23201 del 11/10/2013 - Relatore: Antonio Pietro Lamorgese - Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi: Premesso che, al riscontro di gravi irregolarità in sede ispettiva di una banca di credito cooperativo deve fare seguito necessariamente una diffida perché le elimini entro un dato termine, essa va adottata solo quando sia "utile" a dar modo alla cooperativa di attuare le misure idonee a sanare le irregolarità riscontrate, per non mettere in allarme i potenziali soci che avrebbero evitato (o cessato) di versare somme alla società.

Estratto: «5. - È infondato anche il secondo motivo nel quale i Ministeri addebitano alla sentenza impugnata insufficienza motivazionale e ulteriori violazioni di legge.5.1. Premesso che, al riscontro di gravi irregolarità in sede ispettiva deve fare seguito necessariamente una diffida alla cooperativa perché le elimini entro un dato termine (D.Lgs. n. 1577 del 1947, art. 11), solo scaduto il quale è possibile disporre la gestione commissariale, si contesta il convincimento espresso dai giudici di merito circa la inefficacia della diffida (al fine di eliminare le irregolarità riscontrate) e, quindi, la irrilevanza della sua mancanza. Secondo i Ministeri ricorrenti, invece, la cooperativa se diffidata avrebbe potuto provvedere alla sua regolarizzazione formale e, in sostanza, proseguire nell'attività, così evitando quel commissariamento che avrebbe dovuto essere disposto se vi fossero state le ispezioni e che (secondo gli attori) avrebbe consentito a sua volta di evitare il dissesto.5.1.1.- L'assunto, prima che infondato, è poco intellegibile. Infatti, se la diffida avrebbe potuto essere efficace perché avrebbe consentito di regolarizzare la società evitando il commissariamento, allora quella diffida sarebbe stata utile al fine di evitare la perdita degli investimenti da parte dei soci e il non averla fatta resta imputabile all'Amministrazione, in quanto responsabile delle omesse ispezioni che avevano impedito la diffida. Se invece questa non avrebbe comunque impedito alla società di continuare ad operare irregolarmente (perché regolarizzata solo formalmente), allora si finisce per dare ragione alla corte di appello quando ha osservato che, data la gravità e molteplicità delle irregolarità, la strada del commissariamento restava l'unica possibile per evitare l'evento dannoso, ma non era stata percorsa per mancanza delle ispezioni. E comunque, poiché la diffida va adottata solo quando sia "utile" a dar modo alla cooperativa di attuare le misure idonee a sanare le irregolarità riscontrate (v. Cons. Stato, sez. 6, n. 118 e 166/1981), la dedotta violazione di legge non sussiste e il problema della rilevanza della sua mancanza (ai fini dell'eventuale interruzione del nesso di causalità tra le mancate ispezioni e l'evento dannoso) si traduce in una critica della motivazione che è, invece, immune da vizi logici. La corte di merito ha ulteriormente osservato che la diffida avrebbe comunque prodotto una vasta eco nella città di (OMISSIS) dove aveva sede la società e messo in allarme i potenziali soci che avrebbero evitato (o cessato) di versare somme alla società. È questa una motivazione congrua e immune da vizi logici, non essendo condivisibile la critica basata sul fatto che l'ispettore "è tenuto al segreto d'ufficio" durante il compimento delle indagini (D.Lgs. n. 1577

del 1947, art. 10), non essendo prevista la segretezza dei risultati di quelle indagini e, in particolare, dei provvedimenti sanzionatori che avrebbero potuto essere emessi.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.9776 del 14/06/2012 - Relatore: Vincenzo Ferro - Presidente: Donato Plenteda

Sintesi: Con riguardo alle norme disciplinanti razione temporis il procedimento di convocazione dell'assemblea di società cooperativa bancaria, si applica la norma generale di cui all'art. 2366 cod. civ., ove prevede la previa pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale con termine di almeno 15 giorni tra detta pubblicazione e la data dell'assemblea stessa e non invece le norme di fonte regolamentare, di deroga alla citata disposizione civilistica, fissate all'arti del D.M. Giustizia n. 437 del 1998 e sulla base delle norme deleganti di cui all'art. 104, comma 2 e art. 144, comma 3 TUF, non essendo estensibili alle società cooperative le procedure di specialità delle regole di convocazione assembleare, né in caso di offerta pubblica di acquisto o scambio, né di sollecitazione alla raccolta delle deleghe (esclusa espressamente ed in via programmatica, per tali società, dall'art. 137 del TUF).

Estratto: «3. Il ricorso va dunque respinto, ritenendo il Collegio che, con riguardo alle norme disciplinanti razione temporis il procedimento di convocazione dell'assemblea di società cooperativa bancaria, si applichi la norma generale di cui all'art. 2366 cod. civ., ove prevede la previa pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale con termine di almeno 15 giorni, nella specie rispettato, tra detta pubblicazione e la data dell'assemblea stessa e non invece le norme di fonte regolamentare, di deroga alla citata disposizione civilistica, fissate all'arti del D.M. Giustizia n. 437 del 1998 e sulla base delle norme deleganti di cui all'art. 104, comma 2 e art. 144, comma 3 TUF, non essendo estensibili alle società cooperative le procedure di specialità delle regole di convocazione assembleare, né in caso di offerta pubblica di acquisto o scambio (ove non ricorrente in fatto, come nella specie), né di sollecitazione alla raccolta delle deleghe (esclusa espressamente ed in via programmatica, per tali società, dall'art. 137 del TUF).»

COOPERATIVE --> COOPERATIVE SOCIALI

TAR CALABRIA, SEZIONE II CATANZARO n.908 del 06/06/2014 - Relatore: Francesco Tallaro - Presidente: Salvatore Schillaci

Sintesi: L'iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali è subordinato all'oggettiva sussistenza di determinati requisiti e al rispetto di specifici adempimenti, cosicché non rileva, nei rapporti con l'amministrazione onerata di tenere tale Albo, se il venir meno dei requisiti e il mancato espletamento degli oneri di carattere formale siano eventualmente dovuto alla condotta illecita di terzi.

Estratto: «Rilevato che la tesi di fondo della cooperativa ricorrente è l'inimputabilità degli inadempimenti ad essa attribuiti, dovuti invece alla condotta del Comune di Paola, che non avrebbe corrisposto quanto dovuto per i servizi ad esso prestati dalla ricorrente;Ritenuto che

il ricorso sia manifestamente infondato; Ritenuto, infatti, che l'iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali sia subordinato all'oggettiva sussistenza di determinati requisiti e al rispetto di specifici adempimenti, cosicché non rileva, nei rapporti con l'amministrazione onerata di tenere tale Albo, se il venir meno dei requisiti e il mancato espletamento degli oneri di carattere formale siano eventualmente dovuto alla condotta illecita di terzi;»

TAR ABRUZZO n.578 del 13/06/2013 - Relatore: Elvio Antonelli - Presidente: Saverio Corasaniti

Sintesi: L'inserimento nell'oggetto sociale della cooperativa della possibilità di "promuovere e gestire corsi di formazione e aggiornamento professionale per propri associati e per non associati..... nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale" si pone in evidente dissonanza con le attività tipiche della tipologia A di cui all'articolo 1 comma 1° della legge 381 del 1991 e cioè della cooperative che gestiscono "tutte le attività relative alla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi".

Estratto: «In particolare la ricorrente ritiene che con la citata modifica dell'art.4 si sarebbe eliminata quella commistione di attività riconducibili sia alla sezione A che alla sezione B di cui all'articolo 1 comma 1° della legge 381 del 1991. Si è costituita in giudizio l'intimata amministrazione contestando nel merito la fondatezza del ricorso. All'udienza dell' 8 maggio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione. Il ricorso è infondato. Ed invero con riguardo all'unico e sintetico motivo di ricorso il Collegio è dell'avviso che l'inserimento nell'oggetto sociale della cooperativa ricorrente della possibilità di "promuovere e gestire corsi di formazione e aggiornamento professionale per propri associati e per non associati..... nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale" si pone in evidente dissonanza con le attività tipiche della tipologia A e cioè della cooperative che gestiscono "tutte le attività relative alla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi". Di conseguenza a fronte dell'ottemperanza all'invito ad eliminare tali elementi che, all'evidenza non rientrano nella tipica attività delle cooperative iscritte alla sezione A, correttamente, l'amministrazione resistente, è pervenuta all'adozione dell'atto impugnato (cancellazione della ricorrente dall'albo).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.2342 del 29/04/2013 - Relatore: Vincenzo Lopilato - Presidente: Giuseppe Severini

Sintesi: La norma di cui all'art. 5 della legge n. 381 del 1991 consente all'Amministrazione, quando ricorrono le condizioni specificamente indicate, di affidare direttamente alle cooperative sociali appalti di fornitura di beni e servizi pubblici. Tale tipologia di appalti presuppone, in coerenza con la causa del contratto, che la relativa prestazione sia rivolta all'Amministrazione per soddisfare una sua specifica esigenza al fine di ottenere, quale corrispettivo, il pagamento di una determinata somma.

Sintesi: L'art. 5 della legge n. 381 del 1991 che consente all'Amministrazione, quando ricorrono le condizioni specificamente indicate, di affidare direttamente alle cooperative sociali appalti di fornitura di beni e servizi pubblici, derogando ai principi generali di tutela della concorrenza che presiedono alla svolgimento delle procedure di gara, ha valenza

art. 11, comma 5. Del pari non si sottrae alla censura che le è stata rivolta la statuizione di nullità dell'atto d'accertamento in quanto, come correttamente rilevato dalla ricorrente, la presentazione tardiva del bilancio d'esercizio presso le camere di commercio non è idonea né a "sanare" l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto tale efficacia non le è riconnessa da nessuna disposizione di legge, né a limitare o escludere il potere dell'Ufficio di procedere, in tale ipotesi, alla determinazione del reddito complessivo del contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.16571 del 28/07/2011 - Relatore: Antonino Di Blasi - Presidente: Marco Pivetti

Sintesi: Ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale di cui all'art. 34, comma sesto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il requisito della disponibilità dei terreni necessari per produrre il mangime occorrente per l'allevamento del bestiame, sussiste non solo nel caso in cui la cooperativa sia proprietaria e disponga direttamente dei terreni necessari, ma pure quando tali immobili siano di proprietà o nella personale disponibilità dei soci e questi, in base alle norme statutarie od a specifiche convenzioni, li utilizzino nell'ambito dell'unico processo produttivo, articolato in cicli di lavorazione, cui partecipino i soci stessi, i quali svolgono, così, la loro attività in collegamento necessario e funzionale con l'attività e lo scopo sociale.

Estratto: «Ritiene, in vero, il Collegio che la peculiarità del sistema cooperativistico, caratterizzato dal perseguimento dell'intento mutualistico nell'interesse dei soci, sia per la sostanziale coincidenza degli interessi della cooperativa e del socio, sia pure per la strumentante dei beni utilizzati nel processo produttivo ed appartenenti all'una ed agli altri, induca a ritenere che l'attività svolta dai soci (nel caso produzione mangime per animali su fondi nella diretta disponibilità), deve ritenersi inserita e faccia parte dell'unico complesso ciclo produttivo che si concretizza nell'allevamento del bestiame e si conclude con la relativa commercializzazione. Allorquando, allora, come nel caso, risulti accertata ed incontestata la circostanza che il mangime necessario per l'allevamento era "conferito dai soci, coltivatori diretti della zona", deve ritenersi non condivisibile l'affermazione che tale circostanza risulti "in conferente" ed, altresì, illogico ritenere che, quel che rileva, è solo "la disponibilità diretta della Cooperativa, di terreni capaci di produrre la menzionata quantità di mangime". Una tale affermazione, con tutta evidenza, si pone in contrasto con pacifici e consolidati principi posti a base del sistema cooperativistico, che sottesi, in una visione mutualistica, a coniugare esigenze economiche e produttive, postulano proprio l'esigenza della migliore utilizzazione di tutte le risorse materiali ed umane, nell'ambito di un processo produttivo unico, ancor quando caratterizzato da diversi cicli. Un ulteriore significativo elemento va desunto dallo stesso tenore della disposizione applicata, la quale facendo riferimento al termine "disponibilità", anziché a quello di "proprietà", esclude l'esigenza dell'identità proprietaria della cooperativa con i terreni, o la sussistenza di altro titolo specifico, e richiede, solo, l'esistenza di un rapporto dal quale derivi la facoltà per la cooperativa di disporre, alla bisogna, del dato quantitativo di mangimi. Il vincolo giuridico che, in base alle disposizioni di legge ed allo statuto, stringe i soci alla società e che determina quel particolare intreccio di rapporti che si risolve nella comune utilizzazione di tutti i beni strumentali funzionali ai rispettivi cicli produttivi, obbliga, in particolare i soci, a mettere nella disponibilità della cooperativa le risorse, ed in particolare i

per Cassazione, sia esso condizionato o meno, col quale la parte vittoriosa nel merito, riproponga questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, decise in senso a lei sfavorevole, deve essere esaminato prima del ricorso principale proposto dalla parte soccombente, indipendentemente dalla fondatezza di quest'ultimo, sorgendo l'interesse che lo rende ammissibile dalla stessa proposizione del ricorso principale e dalla conseguente incertezza della vittoria nel merito. Tali questioni sono infondate e vanno rigettate. Quanto al primo motivo infatti, va subito rilevato che il giudice può anche respingere implicitamente una eccezione o richiesta della parte, soprattutto quando, come nella specie, la stessa sia fondata su una tesi disconosciuta dalla costante giurisprudenza, secondo la quale un avviso di accertamento deve considerarsi sufficientemente motivato, ogniqualvolta il contribuente sia stato posto in grado, come nella specie, di controdedurre e di espletare la propria difesa. Quanto al secondo motivo, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte in tema di agevolazioni tributarie per la cooperazione, il procedimento di verifica dei presupposti di applicabilità di cui al D.Lgs. n. 601 del 1973, art. 14, comma 3 (che prevede come obbligatorio il parere degli organi di vigilanza) attiene ai soli requisiti soggettivi delle cooperative (Cass. 1797/2005) e non è pertanto necessario allorché non si pongano in discussione, come nella specie, i requisiti della mutualità dell'ente considerato (Cass. 5694/2002; 13280/2005).»

COOPERATIVE --> LAVORO E PREVIDENZA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n.18 del 20/01/2014 -
Relatore: Marco Buricelli - Presidente: Raffaele Maria De Lipsis

Sintesi: Anche prima dell'emanazione della L. n. 142 del 2001, di revisione della legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, valeva il principio secondo cui quando l'attività di lavoro svolta dal socio in favore della società cooperativa consista in prestazioni comprese tra quelle previste dai patti sociali e dirette al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, non è configurabile un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, costituendo le anzidette prestazioni lavorative, tipiche della qualità di socio, adempimento del contratto sociale.

Estratto: «3) L'appello è invece fondato e merita di essere accolto nella parte in cui l'appellante ha dedotto la erroneità, sotto i profili, connessi, del difetto di motivazione e della insufficiente istruttoria, dei dinieghi di ammissione a contributo, ex art. 9 della L.R. n. 27 del 1991, opposti dall'Assessorato in relazione alla semplice qualità di "soci lavoratori" dei lavoratori indicati nelle istanze di contributo, senza avere considerato che la qualità di socio di una cooperativa non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra la cooperativa stessa e il socio (e che l'art. 9 della L.R. n. 27 del 1991 non esclude dai benefici i lavoratori dipendenti che siano anche soci), e avendo omesso di verificare in concreto le caratteristiche della attività svolta dai soci lavoratori (a quanto consta, cuochi, inservienti e addetti alle pulizie) in seno alla cooperativa medesima, allo scopo di poter accertare la effettiva sussistenza, o insussistenza, di un rapporto di subordinazione. Non si tratta, come sembrerebbe prospettare l'appellante -, di asserire che i lavoratori erano effettivamente dipendenti della società cooperativa Fauni,

7559/1998, n. 3146/1992; n. 1170/1989; n. 992/1989) ... riscontrabile in concreto specialmente nel caso che lo statuto stesso contempri la possibilità di costituire con i soci distinti rapporti di lavoro inerenti all'oggetto sociale". Alla stregua di tale principio (poi fatto proprio dal legislatore nell'art. 2 L. n. 142 del 2001), all'Amministrazione non era consentito rigettare le istanze presentate dalla società ricorrente solo perché i lavoratori cui queste si riferivano erano risultati soci della società medesima, in quanto essa avrebbe dovuto, viceversa, accertare se le prestazioni lavorative espletate dagli stessi costituissero mero adempimento del contratto sociale, ovvero oggetto di un distinto rapporto di lavoro a tempo indeterminato: soltanto nel primo caso, infatti, il diniego di contributo sarebbe stato giustificato, ferma restando la necessità di una motivazione specifica ed esauriente a supporto delle conclusioni in concreto raggiunte.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO n.19264 del 20/08/2013 - Relatore: Antonio Manna
- Presidente: Guido Vidiri

Sintesi: In tema di cooperative di produzione e lavoro, anche nel regime previgente alla L. 3 aprile 2001, n. 142, spetta al giudice di merito verificare se, accanto al rapporto associativo, sussista un distinto rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, dovendo questo escludersi ove i soci si limitino ad espletare prestazioni e a svolgere attività secondo le prescrizioni del contratto sociale.

Estratto: «2- Nel secondo motivo di ricorso si svolge doglianza analoga a quella fatta valere con il primo motivo, con l'aggiunta dell'ulteriore censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. nella parte in cui l'impugnata sentenza l'ha ritenuto applicabile anche ai soci lavoratori di cooperativa di produzione e lavoro, nonostante che tale normativa si riferisca solo a chi sia lavoratore subordinato, quale non era il C..Il motivo è inammissibile.In tema di cooperative di produzione e lavoro, anche nel regime previgente alla L. 3 aprile 2001, n. 142, spetta al giudice di merito verificare se, accanto al rapporto associativo, sussista un distinto rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, dovendo questo escludersi ove i soci si limitino ad espletare prestazioni e a svolgere attività secondo le prescrizioni del contratto sociale (cfr., ex aliis, Cass. 8.4.10 n. 8346).Nel caso di specie, dal tenore stesso delle difese svolte in primo grado dalla Facchini CISL soc. coop. a r.l. (come riportate nel ricorso per cassazione di quella che ora è la Ageste soc. coop. a r.l.) si evince che la cooperativa non aveva negato l'esistenza d'un rapporto di lavoro tra il C. e la CTM s.c. a r.l., ma si era limitata a negare l'esistenza d'un trasferimento d'azienda perché vi sarebbe stato soltanto un subentro nella titolarità degli appalti cui era addetto il lavoratore, per altro attribuiti direttamente dal Consorzio CICLAT, al quale partecipavano le cooperative.»

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n.400 del 03/04/2013
- Relatore: Antonino Anastasi - Presidente: Antonino Anastasi

Sintesi: Ai sensi del nuovo sistema di classificazione previsto dall'Accordo nazionale per il rinnovo del CCNL del personale delle cooperative sociali, è statuito che il personale OSA è inquadrato nella categoria B1 svolgendo attività qualificata e prestando servizi generici alla

persona in ambito socioassistenziale, senza quei profili di autonomia e senza quelle funzioni di coordinamento che sono invece proprie della figura specializzata dell'assistenza sociale.

Estratto: «2. L'appello è fondato e va pertanto accolto. Fondato è infatti il motivo mediante il quale l'appellante comune deduce che il disciplinare prevede un costo orario per gli operatori OSA non inferiore al minimo previsto dalle tabelle ministeriali. Si premette che ai sensi del nuovo sistema di classificazione previsto dall'Accordo nazionale per il rinnovo del CCNL del personale delle cooperative sociali (avente decorrenza dal 1.1.2009) il personale OSA è inquadrato nella categoria B1, svolgendo attività qualificata e prestando servizi generici alla persona in ambito socioassistenziale, senza quei profili di autonomia e senza quelle funzioni di coordinamento che sono invece proprie della figura specializzata dell'assistente sociale (cat. C).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO n.1435 del 01/02/2012 - Relatore: Antonio Manna - Presidente: Fabrizio Miani Canevari

Sintesi: La normativa vigente, nel determinare ai fini contributivi il salario medio e il periodo di occupazione media mensile convenzionale per i soci delle cooperative e nel prevedere al riguardo eventuali agevolazioni, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai soci operanti nella provincia di riferimento: ciò si desume dal continuo richiamo - operato espressamente nelle disposizioni di legge - alle attività e non ai domicili o alle sedi dei soggetti tenuti all'obbligo contributivo.

Sintesi: In tema di agevolazioni contributive, non rileva la provincia ove ha sede la singola cooperativa, ma quella della zona ove essa svolge in modo prevalente la propria attività, conformemente alla ratio delle norme di tutela della cooperazione, che avrebbero effetti distorsivi della concorrenza se le cooperative aventi sede nelle province beneficiarie di disposizioni maggiormente favorevoli potessero giovarsene per i servizi resi nel restante territorio nazionale.

Estratto: «Come già questa Corte Suprema ha avuto modo di precisare, i decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale emessi ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 e in attuazione dell'art. 35 del T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nel determinare ai fini contributivi il salario medio e il periodo di occupazione media mensile convenzionale per i soci delle cooperative e nel prevedere al riguardo eventuali agevolazioni, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai soci operanti nella provincia di riferimento: ciò si desume dal continuo richiamo - operato nelle disposizioni indicate - alle attività e non ai domicili o alle sedi dei soggetti tenuti all'obbligo contributivo (art. 1, art. 4, comma 2, elenco allegato D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602; D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 33; D.M. 18 giugno 1988, artt. 18 e 25; ecc.). In tal modo si attua un sistema previdenziale improntato al principio della territorialità, consistente nell'assoggettamento alla normativa previdenziale secondo il luogo in cui i destinatari dell'obbligo contributivo svolgono la propria attività. Ne discende che ai predetti fini contributivi non rileva la provincia ove ha sede la singola cooperativa, ma quella della zona ove essa svolge in modo prevalente la propria attività (cfr., ex aliis, Cass. 28.2.06 n. 4421 ; Cass. 28.6.2004 n. 11979). D'altronde, come evidenziato dalla summenzionata giurisprudenza e sostenuto dall'istituto ricorrente, tale interpretazione è conforme alla ratio

delle norme di tutela della cooperazione, che avrebbero effetti distorsivi della concorrenza se le cooperative aventi sede nelle province beneficiarie di disposizioni maggiormente favorevoli potessero giovarsene per i servizi resi nel restante territorio nazionale.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO n.14741 del 05/07/2011 - Relatore: Giuseppe Meliàdò - Presidente: Antonio Lamorgese

Sintesi: Ai sensi dell'art. 2533 c.c., l'inadempimento che giustifica l'esclusione del socio lavoratore deve essere qualificato in termini di specifica gravità e presuppone, pertanto, anche una valutazione del tempo trascorso fra la mancanza addebitata e la reazione da parte della società recedente, dovendosi ritenere non conforme ai criteri legali, anche alla luce delle regole di buona fede e correttezza, l'esclusione disposta a notevole distanza di tempo dai fatti addebitati, mentre resta escluso che nella clausola che sanziona la "violazione dello spirito mutualistico e solidaristico della cooperativa" sia ascrivibile la tutela in giudizio dei diritti del socio, salvo che si dimostri che la tutela giudiziaria fosse strumentale al perseguimento di finalità indebite, del tutto estranee alla legittima (anche se eventualmente infondata nel merito) protezione dei propri interessi giuridici.

Estratto: «5. In accoglimento dei motivi da ultimo esaminati, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado, il quale, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio, la deciderà attenendosi al seguente principio di diritto: "Ai sensi dell'art. 2533 c.c., l'inadempimento che giustifica l'esclusione del socio lavoratore deve essere qualificato in termini di specifica gravità e presuppone, pertanto, anche una valutazione del tempo trascorso fra la mancanza addebitata e la reazione da parte della società recedente, dovendosi ritenere non conforme ai criteri legali, anche alla luce delle regole di buona fede e correttezza, l'esclusione disposta a notevole distanza di tempo dai fatti addebitati, mentre resta escluso che nella clausola che sanziona la "violazione dello spirito mutualistico e solidaristico della cooperativa" sia ascrivibile la tutela in giudizio dei diritti del socio, salvo che si dimostri che la tutela giudiziaria fosse strumentale al perseguimento di finalità indebite, del tutto estranee alla legittima (anche se eventualmente infondata nel merito) protezione dei propri interessi giuridici".»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO n.3043 del 08/02/2011 - Relatore: Giovanni Amoroso - Presidente: Guido Vidiri

Sintesi: In tema di licenziamento disciplinare irrogato da una società cooperativa di produzione e lavoro, l'onere probatorio della sussistenza anche del rapporto associativo con il lavoratore compete alla società e, ove tale onere non sia assolto, deve escludersi la possibilità di attribuire al medesimo la qualità di socio-lavoratore, dovendo egli essere considerato un lavoratore subordinato puro e semplice, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Estratto: «6.3.- Entrambi i motivi, da trattare in unico contesto per evidente consequenzialità logica, sono infondati. La Corte d'appello di Genova, premesso che l'onere probatorio della qualità di socio compete alla eccipiente società, ha ritenuto essenziale, a fini probatori, la

COOPERATIVE --> SOCIETÀ COOPERATIVE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.7877 del 03/04/2014 - Relatore: Magda Cristiano -
Presidente: Renato Rordorf

Sintesi: Il socio escluso che assuma l'invalidità della clausola compromissoria contenuta nello statuto societario (e che dunque non ritenga di dover instaurare il procedimento arbitrale) non può promuovere (in una data scelta a suo piacimento) un separato giudizio per far accertare detta nullità, rinviando al suo esito l'impugnazione della delibera di esclusione, ma è tenuto a proporre l'opposizione dinanzi al tribunale entro il termine previsto dall'art. 2527 c.c., comma 3, facendo valere in tale sede l'inoperatività della clausola medesima.

Estratto: «Poichè (salvo, per l'appunto, il caso che lo statuto societario preveda la facoltà del socio di rivolgersi ad un collegio di probiviri in funzione di prevenzione della lite) la legge fa discendere il decorso del termine di decadenza unicamente dall'avvenuta comunicazione del provvedimento di esclusione, non ricorrono altre ipotesi di sospensione, al di fuori di quelle appena menzionate, che consentano al socio di impugnare la Delib. oltre il trentesimo giorno dal ricevimento di detta comunicazione. Che poi la causa di impugnazione spetti alla cognizione del giudice ordinario od a quella degli arbitri, in virtù dell'eventuale clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, è questione affatto diversa, che attiene alla competenza (cfr. Cass. S.U., ord. 24153/013) e che nulla ha a che vedere con il decorso del termine decadenziale. Ne consegue che il socio escluso che assuma l'invalidità della clausola compromissoria (e che dunque non ritenga di dover instaurare il procedimento arbitrale) non può promuovere (in una data scelta a suo piacimento) un separato giudizio per far accertare detta nullità, rinviando al suo esito l'impugnazione della Delib., ma è tenuto a proporre l'opposizione dinanzi al tribunale entro il termine previsto dall'art. 2527 c.c., comma 3, facendo valere in tale sede l'inoperatività della clausola medesima (o attraverso una vera e propria domanda principale di accertamento o in via di eccezione riconvenzionale, qualora la controparte deduca l'incompetenza del giudice adito).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.6835 del 24/03/2014 - Relatore: Loredana Nazzicone - Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi: Lo scopo mutualistico proprio delle cooperative può avere gradazioni diverse, che vanno dalla cosiddetta mutualità pura, caratterizzata dall'assenza di qualsiasi scopo di lucro, alla cosiddetta mutualità spuria che, con l'attenuazione del fine mutualistico, consente una maggiore dinamicità operativa anche nei confronti di terzi non soci, conciliando così il fine mutualistico con un'attività commerciale e con la conseguente possibilità per la cooperativa di cedere beni o servizi a terzi a fini di lucro.

Estratto: «2.3. - La società ricorrente, invero, ha negato la qualità di imprenditore fallibile, per avere essa finalità mutualistiche. Tuttavia, osserva il collegio come, (a) da un lato, l'impresa commerciale non postula il perseguimento di un lucro soggettivo e, (b) dall'altro lato, la cooperativa che abbia fini mutualistici (anche a mutualità prevalente secondo la nozione

introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003) non è per ciò solo sottratta a fallimento.a) Per la qualificazione di un'impresa come commerciale, ciò che rileva, accanto all'autonomia gestionale, finanziaria e contabile, è invero il perseguimento di un c.d. lucro oggettivo, ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità di costi e ricavi, in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi (almeno nel medio-lungo periodo). La nozione di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c. va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile a un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, il quale riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività (cfr., ad esempio, Cass. 5 giugno 1987, n. 4912, con riguardo a società esercente in regime di concessione un'attività di trasporto, sebbene assoggettata ad un peculiare regime di prezzi e costi).Persino il fine altruistico, infatti, non pregiudica il carattere dell'imprenditorialità dei servizi resi, qualora quest'ultimi vengano organizzati in modo che i compensi per essi percepiti siano adeguati ai relativi costi, onde questa Corte ha affermato la natura commerciale di un'attività, anche se svolta in modo che i compensi non eccedano i costi, dato che ai fini della valutazione del carattere imprenditoriale di un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o servizi rimangono giuridicamente irrilevanti sia il perseguimento o no di uno scopo di lucro, sia il fatto che i proventi siano destinati ad iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell'ente (Cass., sez. lav., 19 agosto 2011, n. 17399, sull'attività di gestione di una struttura alberghiera da parte di un ente religioso; Cass., sez. 3, 19 giugno 2008, n. 16612).(b) Pertanto, anche la natura commerciale dell'attività svolta da una società cooperativa deriva esclusivamente dalla circostanza obiettiva che essa eserciti (o abbia esercitato) questo tipo di attività; l'indagine sull'accertamento del predetto scopo, quindi, non può ritenersi formalmente preclusa dal fine mutualistico della cooperativa, posto che l'attività commerciale non è incompatibile con la finalità mutualistica.Non è, invero, il fine mutualistico che esclude in sé la natura di imprenditore commerciale di una cooperativa, dato che l'art. 2545 terdecies, come prima l'art. 2540 c.c., ne prevede espressamente la dichiarazione di fallimento, così riconoscendo che queste possono svolgere anche un'attività commerciale (cfr. Cass., sez. 1, 28 luglio 1994, n. 7061).Questa Corte ha precisato da tempo (Cass., sez. 1, 8 settembre 1999, n. 9513) come "lo scopo mutualistico proprio delle cooperative può avere gradazioni diverse, che vanno dalla cosiddetta mutualità pura, caratterizzata dall'assenza di qualsiasi scopo di lucro, alla cosiddetta mutualità spuria che, con l'attenuazione del fine mutualistico, consente una maggiore dinamicità operativa anche nei confronti di terzi non soci, conciliando così il fine mutualistico con un'attività commerciale e con la conseguente possibilità per la cooperativa di cedere beni o servizi a terzi a fini di lucro".Dunque, l'esercizio di un'impresa commerciale ed il relativo intento di lucro non sono inconciliabili con lo scopo mutualistico proprio della cooperativa, essendosi ormai "superata l'immedesimazione tra società e scopo di lucro da un lato e cooperativa ed interesse mutualistico dall'altro. Dopo aver ammesso che vi sono società senza scopo di lucro e consorzi in forma societaria (art. 2615 ter come modificato dalla L. 10 maggio 1976, n. 377), occorre rilevare come la società cooperativa può ben avere anche uno scopo di lucro" (Cass., sez. 1, 16 maggio 1992, n. 5839; v. pure Sez. 5, 9 ottobre 2000, n. 13423).In coerenza con tali principi, questa Corte ha, pertanto, qualificato come imprenditore commerciale la cooperativa edilizia che venda a terzi gli alloggi realizzati, potendo la natura commerciale dedursi dalla presenza di elementi anche presuntivi che evidenzino lo svolgimento da parte della cooperativa di "attività speculativa esorbitante dal suddetto scopo" (così proprio una delle sentenze citate dalla ricorrente: Cass., sez. 1, 16 maggio 1992,

n. 5839), o che ceda gli alloggi sul mercato (Cass., sez. 1, 28 luglio 1994, n. 7061) o che produca spettacoli teatrali con utilizzazione delle prestazioni artistiche dei soci, destinando gli utili ai medesimi quale riserva disponibile e a fondi di assistenza e beneficenza per i soci (Cass., sez. 1, 18 giugno 1980, n. 3856; v. pure Cass., sez. un., 23 gennaio 1970, n. 144 e 10 marzo 1969, n. 766). Dal suo canto, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (cfr. le sentenze 3 marzo 2011, C-437/09, Ag2R; 29 settembre 2011, C-521/09, Elf Aquitaine; 29 marzo 2011, C-201/09, 216/09, ArcelorMittal) ha affermato, nell'ambito del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, come la nozione di "impresa" comprenda qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, ed intesa tale attività come quella "consistente nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato". Come si è ritenuto per il consorzio, il quale deve considerarsi imprenditore perché esercita una fase dell'attività delle imprese consorziate o un'impresa ausiliaria, pur costituendosi fra le singole imprese rapporti associativi di tipo mutualistico, da cui derivano vantaggi realizzati grazie all'organizzazione comune (in tema di fallimento del consorzio, cfr. Cass., sez. 1, 3 giugno 2010, n. 13465; Cass., sez. lav., 20 ottobre 2011, n. 21818), e come per le associazioni e le fondazioni, che possono esercitare attività d'impresa, pur mantenendo come fine il perseguimento di uno scopo altruistico (in tema, Cass., sez. 1, 24 marzo 2011, n. 6853; Cass., sez. 1, 16 marzo 2004, n. 5305), così anche con riguardo alla società cooperativa può dirsi che lo scopo di lucro non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore, essendo individuabile l'attività di impresa, tutte le volte che sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi. Tale requisito può ben essere presente anche in una società cooperativa, che pure operi solo nei confronti dei propri soci; ed, in tal caso, essa si assoggetta allo statuto dell'impresa, che comprende il fallimento, quale strumento di soluzione e superamento dell'insolvenza che abbia origine in un'iniziativa imprenditoriale. In conclusione, lo scopo mutualistico di una società cooperativa non è inconciliabile con quello di lucro, quale obiettiva economicità della gestione, potendo i due fini coesistere ed essere rivolti al conseguimento di uno stesso risultato: pertanto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2545 terdecies cod. civ., che prevede la possibilità del fallimento delle cooperative, per l'accertamento della sussistenza del fine predetto occorre avere riguardo alla struttura ed agli scopi di essa.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.12643 del 20/07/2012 - Relatore: Marco Pivetti - Presidente: Marco Pivetti

Sintesi: A proposito dei benefici di cui all'art. 12 della legge n. 904 del 1977 a favore delle società cooperative e dei consorzi, è irrilevante il fatto che le riserve cui sono destinati gli utili non distribuiti non siano state espressamente definite come riserve indivisibili: ciò che conta è la disciplina cui le riserve stesse sono soggette e se la previsione statutaria ne vieta la distribuzione tra i soci.

Estratto: «Con tre motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente si deduce la violazione della L. n. 904 del 1973, art. 12, del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 14, e del D.Lgs. n. 1577 del 1947, art. 26, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione. La Cassa afferma che per l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 12 è necessario che sussistano le condizioni di cui agli artt. 14 e 26 ed inoltre quanto richiesto dall'art. 12. Su di ciò non vi è

divergenza alcuna rispetto a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata. La questione da risolvere era ed è se le norme dello statuto corrispondevano alle previsioni legislative ed è problema che investe congiuntamente l'interpretazione delle clausole statutarie (e per questo profilo è da esaminare la fondatezza o meno della censura di carenza della motivazione) e l'interpretazione delle norme di legge la conformità alle quali della disciplina statutaria è oggetto di discussione. La disciplina statutaria riportata nel ricorso e non contestata dal controricorso stabilisce tra l'altro che il patrimonio sociale è costituito dal capitale, dalla riserva ordinaria e dalla riserva straordinaria; che è vietata comunque la distribuzione di riserve durante la vita sociale (art. 11); che gli utili debbono essere destinati per almeno la metà alla formazione e all'incremento della riserva ordinaria mentre con la rimanenza potranno essere distribuiti utili ai soci, purché in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato mentre l'utile netto eventualmente ancora residuale dovrà essere destinato per metà alla formazione e all'incremento di una riserva straordinaria e l'altra metà a fini di beneficenza o di mutualità (art. 36 dello statuto). Secondo l'art. 37, infine, in caso di scioglimento, la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento delle passività, dedotto soltanto il capitale versato e gli utili spettanti ai soci, sarà devoluta a scopi di pubblica utilità. Quanto la sentenza impugnata rileva al fine di negare la corrispondenza di dette clausole statutarie alle previsioni legislative non appare comprensibile: a parte il rilievo circa la mancanza di prova in ordine alla osservanza in concreto delle norme statutarie - di cui si dirà dopo - la Commissione tributaria regionale sembra dare peso al fatto che le riserve alle quali sono destinati gli utili non distribuiti non sono espressamente definite come riserve indivisibili. Se così è si tratta di un rilievo irrilevante, posto che quel che conta è la disciplina alla quale le riserve stesse sono soggette e se lo statuto ne vieta la distribuzione tra i soci tanto basta a soddisfare la previsione legislativa. Altrettanto incomprensibile è l'osservazione circa la pretesa indeterminatezza della dizione "somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione" con conseguente possibilità di "ogni interpretazione e operazione": la sentenza non chiarisce né quali siano le interpretazioni extra legem che tale dizione consentirebbe né quali siano le operazioni (presumibilmente di distribuzione di utili ai soci) alle quali sarebbe aperto il varco da tale non precisata interpretazione. La motivazione della sentenza impugnata non riceve maggior luce dall'interpretazione che ne dà il controricorso, in cui si legge che la condizione richiesta dalla legge per la fruizione dei benefici accordati alle cooperative è che gli utili non distribuiti vengano fatti confluire in un apposito fondo del passivo patrimoniale e che sia preclusa la loro distribuzione sotto qualunque forma sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento. Qui sembra che l'accento sia posto sulla mancata istituzione di un apposito fondo in bilancio, circostanza che è invece irrilevante essendo rilevante esclusivamente la non distribuibilità. E in presenza di un divieto espresso di distribuzione delle riserve ai soci la posizione dell'Amministrazione finanziaria non appare condivisibile.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.21644 del 19/10/2011 - Relatore: Aldo Ceccherini - Presidente: Donato Plenteda

Sintesi: Ai sensi dell'art. 2530, primo comma, cod. civ., le quote o le azioni della società cooperativa non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori; tuttavia, la mancanza dell'autorizzazione degli amministratori determina un'efficacia solo relativa dell'atto di disposizione, che rimane

COOPERATIVE --> SOCIETÀ COOPERATIVE --> ORGANI SOCIALI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.22761 del 27/10/2014 - Relatore: Pasquale D'Ascola - Presidente: Massimo Oddo

Sintesi: L'incarico di competente dal collegio sindacale anche nella società cooperativa è, ai sensi dell'art. 2402 c.c., necessariamente oneroso, in quanto non riflette solo interessi corporativi, ma concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà, l'indipendenza e l'obiettività della funzione; ne consegue che, ove l'entità del compenso non sia stabilita nell'atto costitutivo né fissata dall'assemblea, il giudice che ne sia richiesto ha l'obbligo di procedere alla sua determinazione, ai sensi dell'art. 2233 c.c., non rappresentando un ostacolo la clausola dello statuto che demanda alla stessa assemblea la predetta scelta, attesa l'invalidità di tale previsione la quale si risolve nell'affermazione dell'opposta regola della gratuita dell'incarico.

Estratto: «La ricorrente muove dal presupposto che era esistito un accordo tra la società e il professionista in ordine alla determinazione del compenso; che questo accordo era validamente intercorso con l'organo amministrativo, ancorché in assenza di deliberazione assembleare, assenza che poteva rilevare solo nei rapporti societari interni. Formula il seguente quesito: Dica la S.C. se è legittimo che un componente dell'organo sindacale e una società per azioni, in assenza di determinazione dell'assemblea o di indicazione nell'atto costitutivo del compenso del predetto sindaco, si accordino su i tale aspetto per il tramite dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2384, 2384 bis, su criteri di calcolo della remunerazione: nell'ipotesi rimetta la salvezza al Giudice di rinvio cassando la sentenza 853/07 della Corte adottata su errato diverso presupposto e/o motivazione. La censura è infondata. Va infatti dato seguito al seguente principio: "L'incarico di competente dal collegio sindacale anche nella società cooperativa è, ai sensi dell'art. 2402 c.c. (richiamo dall'art. 2516 c.c., nel testo "ratione temporis" vigente), necessariamente oneroso, in quanto non riflette solo interessi corporativi, ma concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà, l'indipendenza e l'obiettività della funzione; ne consegue che, ove l'entità del compenso non sia stabilita nell'atto costitutivo né fissata dall'assemblea, il giudice che ne sia richiesto - nella specie, in sede di opposizione allo stato passivo del fallimento dell'ente - ha l'obbligo di procedere alla sua determinazione, ai sensi dell'art. 2233 c.c., non rappresentando un ostacolo la clausola dello statuto che demanda alla stessa assemblea la predetta scelta, attesa l'invalidità di tale previsione la quale si risolve nell'affermazione dell'opposta regola della gratuita dell'incarico".»

Sintesi: Ai fini della determinazione del compenso spettante ad un avvocato quale componente del collegio sindacale di una società cooperativa, è escluso che possa utilizzarsi la tariffa forense, applicabile solo se riferibile alla consulenza o assistenza delle parti in affari giudiziari o extragiudiziari.

passato, peraltro, si è ritenuto che "in tema di società cooperativa a responsabilità limitata, il rapporto che lega l'amministratore, cui è affidata la gestione sociale, alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato né rapporto di lavoro subordinato, né di collaborazione continuata e coordinata, orientando le prestazioni dell'amministratore piuttosto nell'area del lavoro professionale autonomo. Ne consegue che il disposto dell'art. 36 Cost., comma 1, relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ancorché norma immediatamente precettiva e non programmatica, non è applicabile al rapporto di cui si tratta. È, pertanto, legittima la previsione statutaria di gratuità delle predette funzioni". (Sez. L, Sentenza n. 2861 del 26/02/2002 (Rv. 552611).»

COOPERATIVE --> VIGILANZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.22925 del 09/10/2013 - Relatore: Antonio Pietro Lamorgese - Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi: La responsabilità della P.A. per omessa vigilanza nei confronti delle società cooperative non è attenuata dalla mancata attivazione, da parte dei soci, dei poteri di controllo agli stessi spettanti ai sensi degli artt. 2408 e 2422 cod. civ., atteso che il controllo sulla gestione sociale è affidato al collegio sindacale, mentre la vigilanza compete agli enti istituzionali.

Estratto: «2.- Nel secondo motivo i Ministeri ritengono che i giudici di merito abbiano errato nell'interpretazione delle norme di legge sul nesso di causalità e di quelle che disciplinano i poteri di controllo dei soci (artt. 2408 e 2422 c.c.), avendo escluso l'imputabilità di una parte del danno agli stessi soci per non avere attivato gli strumenti di controllo sulla gestione sociale (mediante ispezione dei libri sociali, denuncia al collegio sindacale, impugnazione delle delibere ecc.) che avrebbero consentito di fare emergere le irregolarità ed evitare il dissesto.2.1.- Il motivo è infondato. I poteri di controllo sulla gestione sociale costituiscono strumento di attuazione di un diritto attribuito ai soci, ma ciò non toglie che, da un lato, il controllo sulla "gestione sociale" è affidato al collegio sindacale (v. Cass. pen. n. 7527/1997) e, dall'altro, la vigilanza compete agli enti istituzionali, non essendo attribuibile ai soci che ne sono vittime la responsabilità per le conseguenze dannose causate da chi quella vigilanza ha omesso di esercitare. La corte territoriale, con motivazione congrua e incensurata, ha anche ritenuto che la perdurante mancanza di rilievi da parte degli organi pubblici di controllo nei confronti della cooperativa ingenerava, agli occhi non professionali di possibili soci aderenti, un alone di affidabilità e una ragionevole presunzione di legittimità della sua attività, con conseguente esclusione di un concorso dei soci nella responsabilità dell'Amministrazione pubblica.»

Sintesi: L'azione risarcitoria proposta dai soci investitori per i danni individualmente subiti a causa dell'omessa vigilanza sulla cooperativa da parte dell'amministrazione pubblica non è di massa, anche perché il fallimento non ne costituisce il presupposto indefettibile.

Estratto: «4.2.- L'indagine sulla natura dell'azione promossa dai singoli soci danneggiati conferma che non si tratta di un'azione di massa. Questa Corte (sez. un. n. 7029/2006) ha precisato che, in via di principio, non si può ritenere che nel sistema fallimentare il curatore sia titolare di un potere di rappresentanza di tutti i creditori, indistinto e generalizzato. Il sistema piuttosto prevede che la funzione del curatore sia diretta a conservare il patrimonio del debitore, garanzia del diritto del creditore, attraverso l'esercizio delle così dette azioni di massa, dirette ad ottenere, nell'interesse del creditore, la ricostituzione del patrimonio predetto, come avviene per l'appunto attraverso l'esercizio delle azioni revocatorie e surrogatorie, cui si possono aggiungere le azioni sociali di responsabilità per i danni arrecati indistintamente dall'amministratore alla società o ai creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (artt. 2393 e 2394 c.c., richiamati dalla L. Fall., art. 146). Tale principio peraltro non è assoluto, ma va armonizzato con quello secondo il quale siffatta legittimazione ad agire, sostitutiva dei singoli creditori, non sussiste in presenza di azioni esercitabili individualmente in quanto dirette ad ottenere un vantaggio esclusivo e diretto del creditore nei confronti di soggetti diversi dal fallito (come avviene, ad esempio, mediante le azioni di cui agli artt. 2395 e 2449 c.c.). L'azione di massa è caratterizzata dal carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del suo esito positivo e, nell'immediato, perviene all'effetto di aumentare la massa attiva, quali che possano essere i limiti quantitativi entro i quali i creditori se ne avvantaggeranno, con ciò tendendo direttamente alla reintegrazione del patrimonio del debitore, inteso come sua garanzia generica, a prescindere da come esso sarà suddiviso attraverso il riparto. Non appartiene a tale novero di azioni ogni pretesa che richiede l'accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo in capo ad uno o più creditori, né vi appartiene ogni azione che, per quanto diffusa possa essere una specifica pretesa, necessita pur sempre dell'esame di specifici rapporti e del loro svolgimento, non essendo sufficiente ad assicurarne l'eventuale beneficio la mera appartenenza ad un ceto. L'azione risarcitoria proposta dai soci investitori per i danni da ciascuno di essi individualmente subiti a causa dell'omessa vigilanza sulla cooperativa COFIRI da parte dell'Amministrazione, non è quindi un'azione di massa, anche perché il fallimento non ne costituisce il presupposto indefettibile. È quindi conforme a diritto la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso una incompatibilità tra l'azione del Fallimento a tutela della massa e quella dei soci, con conseguente inammissibilità dell'intervento del Fallimento nel giudizio di appello.»

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> COOPERATIVE EDILIZIE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.6882 del 24/03/2014 - Relatore: Felice Manna -
Presidente: Massimo Oddo

Sintesi: Le cooperative edilizie perseguono lo scopo di costruire alloggi e di assegnarli dapprima in godimento e poi in proprietà individuale ai soci.

Estratto: «3. - Col terzo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2379, 1422, 2511, 817, 1117 e 2644 c.c., e art. 45 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La sottrazione della parte di giardino in questione, sostiene parte ricorrente, e la sua arbitraria

violazione non altera il nesso fra la causa cooperativistica e quella di scambio propria del contratto di cessione dell'alloggio singolo (cfr. su quest'ultimo aspetto, Cass. n. 5724/04).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.6835 del 24/03/2014 - Relatore: Loredana Nazzicone - Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi: Può essere qualificata come imprenditore commerciale la cooperativa edilizia che venda a terzi gli alloggi realizzati, potendo la natura commerciale dedursi dalla presenza di elementi anche presuntivi che evidenzino lo svolgimento da parte della cooperativa di attività speculativa esorbitante dal suddetto scopo, o che ceda gli alloggi sul mercato.

Estratto: «2.3. - La società ricorrente, invero, ha negato la qualità di imprenditore fallibile, per avere essa finalità mutualistiche. Tuttavia, osserva il collegio come, (a) da un lato, l'impresa commerciale non postula il perseguimento di un lucro soggettivo e, (b) dall'altro lato, la cooperativa che abbia fini mutualistici (anche a mutualità prevalente secondo la nozione introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003) non è per ciò solo sottratta a fallimento.a) Per la qualificazione di un'impresa come commerciale, ciò che rileva, accanto all'autonomia gestionale, finanziaria e contabile, è invero il perseguimento di un c.d. lucro oggettivo, ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità di costi e ricavi, in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi (almeno nel medio-lungo periodo). La nozione di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c. va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile a un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, il quale riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività (cfr., ad esempio, Cass. 5 giugno 1987, n. 4912, con riguardo a società esercente in regime di concessione un'attività di trasporto, sebbene assoggettata ad un peculiare regime di prezzi e costi).Persino il fine altruistico, infatti, non pregiudica il carattere dell'imprenditorialità dei servizi resi, qualora quest'ultimi vengano organizzati in modo che i compensi per essi percepiti siano adeguati ai relativi costi, onde questa Corte ha affermato la natura commerciale di un'attività, anche se svolta in modo che i compensi non eccedano i costi, dato che ai fini della valutazione del carattere imprenditoriale di un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o servizi rimangono giuridicamente irrilevanti sia il perseguimento o no di uno scopo di lucro, sia il fatto che i proventi siano destinati ad iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell'ente (Cass., sez. lav., 19 agosto 2011, n. 17399, sull'attività di gestione di una struttura alberghiera da parte di un ente religioso; Cass., sez. 3, 19 giugno 2008, n. 16612).(b) Pertanto, anche la natura commerciale dell'attività svolta da una società cooperativa deriva esclusivamente dalla circostanza obiettiva che essa eserciti (o abbia esercitato) questo tipo di attività; l'indagine sull'accertamento del predetto scopo, quindi, non può ritenersi formalmente preclusa dal fine mutualistico della cooperativa, posto che l'attività commerciale non è incompatibile con la finalità mutualistica.Non è, invero, il fine mutualistico che esclude in sé la natura di imprenditore commerciale di una cooperativa, dato che l'art. 2545 terdecies, come prima l'art. 2540 c.c., ne prevede espressamente la dichiarazione di fallimento, così riconoscendo che queste possono svolgere anche un'attività commerciale (cfr. Cass., sez. 1, 28 luglio 1994, n. 7061).Questa Corte ha precisato da tempo (Cass., sez. 1, 8 settembre 1999, n. 9513) come "lo scopo mutualistico proprio delle cooperative può avere gradazioni diverse, che vanno dalla

cosiddetta mutualità pura, caratterizzata dall'assenza di qualsiasi scopo di lucro, alla cosiddetta mutualità spuria che, con l'attenuazione del fine mutualistico, consente una maggiore dinamicità operativa anche nei confronti di terzi non soci, conciliando così il fine mutualistico con un'attività commerciale e con la conseguente possibilità per la cooperativa di cedere beni o servizi a terzi a fini di lucro". Dunque, l'esercizio di un'impresa commerciale ed il relativo intento di lucro non sono inconciliabili con lo scopo mutualistico proprio della cooperativa, essendosi ormai "superata l'immedesimazione tra società e scopo di lucro da un lato e cooperativa ed interesse mutualistico dall'altro. Dopo aver ammesso che vi sono società senza scopo di lucro e consorzi in forma societaria (art. 2615 ter come modificato dalla L. 10 maggio 1976, n. 377), occorre rilevare come la società cooperativa può ben avere anche uno scopo di lucro" (Cass., sez. 1, 16 maggio 1992, n. 5839; v. pure Sez. 5, 9 ottobre 2000, n. 13423). In coerenza con tali principi, questa Corte ha, pertanto, qualificato come imprenditore commerciale la cooperativa edilizia che venda a terzi gli alloggi realizzati, potendo la natura commerciale dedursi dalla presenza di elementi anche presuntivi che evidenzino lo svolgimento da parte della cooperativa di "attività speculativa esorbitante dal suddetto scopo" (così proprio una delle sentenze citate dalla ricorrente: Cass., sez. 1, 16 maggio 1992, n. 5839), o che ceda gli alloggi sul mercato (Cass., sez. 1, 28 luglio 1994, n. 7061) o che produca spettacoli teatrali con utilizzazione delle prestazioni artistiche dei soci, destinando gli utili ai medesimi quale riserva disponibile e a fondi di assistenza e beneficenza per i soci (Cass., sez. 1, 18 giugno 1980, n. 3856; v. pure Cass., sez. un., 23 gennaio 1970, n. 144 e 10 marzo 1969, n. 766). Dal suo canto, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (cfr. le sentenze 3 marzo 2011, C-437/09, Ag2R; 29 settembre 2011, C-521/09, Elf Aquitaine; 29 marzo 2011, C-201/09, 216/09, ArcelorMittal) ha affermato, nell'ambito del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, come la nozione di "impresa" comprenda qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, ed intesa tale attività come quella "consistente nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato". Come si è ritenuto per il consorzio, il quale deve considerarsi imprenditore perché esercita una fase dell'attività delle imprese consorziate o un'impresa ausiliaria, pur costituendosi fra le singole imprese rapporti associativi di tipo mutualistico, da cui derivano vantaggi realizzati grazie all'organizzazione comune (in tema di fallimento del consorzio, cfr. Cass., sez. 1, 3 giugno 2010, n. 13465; Cass., sez. lav., 20 ottobre 2011, n. 21818), e come per le associazioni e le fondazioni, che possono esercitare attività d'impresa, pur mantenendo come fine il perseguimento di uno scopo altruistico (in tema, Cass., sez. 1, 24 marzo 2011, n. 6853; Cass., sez. 1, 16 marzo 2004, n. 5305), così anche con riguardo alla società cooperativa può dirsi che lo scopo di lucro non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore, essendo individuabile l'attività di impresa, tutte le volte che sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi. Tale requisito può ben essere presente anche in una società cooperativa, che pure operi solo nei confronti dei propri soci; ed, in tal caso, essa si assoggetta allo statuto dell'impresa, che comprende il fallimento, quale strumento di soluzione e superamento dell'insolvenza che abbia origine in un'iniziativa imprenditoriale. In conclusione, lo scopo mutualistico di una società cooperativa non è inconciliabile con quello di lucro, quale obiettiva economicità della gestione, potendo i due fini coesistere ed essere rivolti al conseguimento di uno stesso risultato: pertanto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2545 terdecies cod. civ., che prevede la possibilità del fallimento delle cooperative, per l'accertamento della sussistenza del fine predetto occorre avere riguardo alla struttura ed agli scopi di essa.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.14611 del 23/08/2012 - Relatore: Andrea Scaldaferrì - Presidente: Francesco Maria Fioretti

Sintesi: Il socio di una cooperativa edilizia è parte di due distinti e non sovrapponibili, ancorché collegati, rapporti, aventi diversa natura giuridica e disciplina non omogenea: a) l'uno, di carattere associativo (che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio), dal quale deriva l'obbligo del conferimento e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione; b) l'altro, per lo più di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto bilaterale di scambio per effetto del quale egli la proprietà dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente è stato costituito.

Sintesi: In materia di cooperative edilizie, deve ritenersi che: a) gli obblighi di pagamento derivanti dal rapporto associativo rientrano tra i debiti di conferimento, e che quindi la loro misura non possa essere dagli organi sociali variata (salva l'ipotesi di una delibera di aumento del capitale sociale), se ciò non risulti specificamente previsto dallo Statuto; b) quanto agli obblighi di pagamento per la acquisizione della proprietà dell'alloggio, l'eventuale maggiorazione da parte della cooperativa delle somme da versare rispetto al costo medio complessivo risultante dal piano finanziario richiamato nella prenotazione, ove non sia prevista e regolata dalla prenotazione stessa, non possa essere disposta dagli organi della cooperativa nel corso della realizzazione del programma costruttivo.

Estratto: «3. Con i primi tre motivi, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2345, 2377, 2379, 2516, 2521, 2532 cod. civ.). Lamenta che la Corte romana avrebbe violato il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (a partire da Sez. 1 n. 3942/1998) e di merito, secondo cui, in difetto di una clausola statutaria che attribuisca il relativo potere, né il consiglio di amministrazione né l'assemblea della cooperativa possono imporre al socio, pena l'esclusione, un versamento in denaro ulteriore rispetto all'iniziale conferimento, neppure a titolo di elevazione della quota sociale (in luogo dell'aumento di capitale sociale). Lamenta inoltre che la Corte avrebbe, sul punto, erroneamente disatteso l'eccepito giudicato formatosi sulla sentenza n. 8095/2000 del Tribunale di Roma, che, per il motivo testé evidenziato, aveva dichiarato la nullità della deliberazione assunta il 15 aprile 1997 dall'assemblea della medesima cooperativa Casa Nostra 81 nella parte in cui aveva fatto obbligo a ciascuno dei soci, pena l'esclusione, di versare la somma di L. 5 milioni, nonché altra somma da determinare, quali contributi finanziari per l'espletamento dell'attività della cooperativa. Conclude quindi che, in assenza di una specifica clausola statutaria, del tutto illegittima e nulla deve ritenersi la clausola - sulla quale la Corte d'appello ha basato il suo decisum sul punto (cfr. sopra) di cui all'art. 3) dell'atto di prenotazione dell'alloggio, clausola che peraltro sarebbe vessatoria ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. 4. Con i successivi sei motivi, il ricorrente denuncia vizi motivazionali su alcuni punti della controversia: la Corte d'appello avrebbe ommesso di considerare che la indeterminatezza della morosità contestata comporta la nullità della delibera di esclusione; avrebbe erroneamente valutato il contenuto della corrispondenza intercorsa (dalla quale emergerebbe un "balletto di cifre" e la indeterminabilità della morosità, che risulterebbe confermata anche dalla c.t.u. contabile); avrebbe quindi -in difetto di determinatezza della morosità- erroneamente

finanziario richiamato nella prenotazione, ove non sia prevista e regolata dalla prenotazione stessa, non può essere disposta dagli organi della cooperativa nel corso della realizzazione del programma costruttivo.5.3. A tale consolidato orientamento giurisprudenziale il Collegio intende dare continuità, non risultando peraltro dal ricorso elementi idonei a giustificare una modifica. L'infondatezza, che ne deriva, della generica affermazione circa l'illegittimità di ogni richiesta, da parte della Cooperativa al B., di somme ulteriori rispetto a quelle inizialmente previste comporta: a) l'infondatezza della doglianza relativa al rigetto della eccezione di giudicato esterno, giacché il ricorrente non ha specificamente censurato (né tantomeno esposto specifici argomenti contrari) che la delibera annullata dalla precedente sentenza riguardasse una richiesta di somme attinente al rapporto sociale e non a quello di scambio; l'infondatezza del rilievo circa la illegittimità o nullità della clausola di cui all'art. 3 dell'atto di prenotazione (inammissibile è quello circa la vessatorietà di tale clausola, trattandosi di questione, coinvolgente anche accertamenti di fatto, che non risulta essere stata sollevata né esaminata in sede di merito), non essendo condivisibile, per quanto detto, l'assunto sul quale il ricorrente basa tale rilievo, giacché la previsione della facoltà degli organi della Cooperativa di richiedere al socio, in casi determinati, maggiori somme rispetto al costo medio complessivo dell'alloggio previsto all'inizio del rapporto, rientra tra le condizioni regolanti il rapporto di scambio ed è quindi legittimamente contenuta nell'atto di prenotazione.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.11264 del 05/07/2012 - Relatore: Aldo Ceccherini - Presidente: Donato Plenteda

Sintesi: Il trasferimento di proprietà dell'immobile, a seguito dell'assegnazione da parte della cooperativa costruttrice, è subordinato al frazionamento del mutuo (R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 229), ma non implica l'estinzione del mutuo frazionato, che è condizione per il riscatto dell'immobile e per la costituzione del condominio ordinario.

Estratto: «Con il terzo motivo si censura, per insufficienza di motivazione, l'affermazione del giudice d'appello, che non vi fosse prova della volontaria costituzione di un condominio di gestione dei beni comuni da parte degli assegnatari degli alloggi. I ricorrenti sostengono che nel contratto di assegnazione dell'alloggio, da loro poi subacquistato, a favore dei loro danti causa risulta il nulla osta del ministero LL.PP. e della Cassa DD.PP. all'assegnazione dell'alloggio in proprietà, previa cancellazione delle ipoteche iscritte sul terreno e fabbricato sociale, e che la cancellazione delle ipoteche, con il consenso del creditore, era confermata anche nell'atto di vendita dell'alloggio agli esponenti. Questi elementi, si deduce, provano non solo l'assegnazione ma anche il riscatto dell'immobile. Si deduce ancora che la volontaria costituzione di un condominio di gestione sarebbe provata dall'art. 40 regolamento di condominio della società cooperativa, che prevede l'amministrazione da parte del consiglio d'amministrazione della cooperativa "fino allo scioglimento della stessa, o alla ripartizione individuale o al riscatto della proprietà in godimento". Il motivo è infondato. Il trasferimento di proprietà dell'immobile, a seguito dell'assegnazione da parte della cooperativa, è subordinato al frazionamento del mutuo (R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 229), ma non implica l'estinzione del mutuo frazionato, che è condizione per il riscatto dell'immobile e per la costituzione del condominio ordinario. Ancor meno la prova dell'integrale pagamento del mutuo o dell'avvenuta volontaria costituzione del condominio può essere desunta dalle previsioni di un regolamento predisposto dalla cooperativa. Tali elementi non contraddicono

un contratto preliminare, con effetti non reali, ma meramente obbligatori. Secondo questa S.C. "Il contratto preliminare stipulato dall'assegnatario di un alloggio costruito da una cooperativa edilizia con il contributo dello stato prima dello scadere del decennio dall'assegnazione, con il quale l'assegnatario si obbliga a trasferire a terzi la proprietà dell'alloggio, non ha efficacia reale ma meramente obbligatoria, e pertanto non è nullo per contrasto con le norme imperative contenute nelle leggi sull'edilizia residenziale sovvenzionata, anche quando sia convenuto l'anticipato trasferimento de possesso del bene" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 27/01/2010; Cass. n. 12749 del 26/9/2000)". Nel caso poi in cui l'obbligo di trasferimento della proprietà dell'immobile debba essere adempiuto dal promittente venditore prima della scadenza del predetto termine decennale, la relativa clausola è nulla, ma non determina la nullità dell'intero contratto..." (Cass. n. 12749 del 26/9/2000).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.16304 del 10/07/2009 - Relatore: Aniello Nappi - Presidente: Vincenzo Proto

Sintesi: Nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento od in conseguenza dell'obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate, sempre che la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto.

Sintesi: Nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in proprietà individuale ai soci, le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, ma al diritto di credito al rimborso non corrisponde un diritto di ritenzione dell'alloggio, poiché gli obblighi di riconsegna e di restituzione delle somme non sono configurabili come prestazioni reciproche di un sinallagma contrattuale, ma soltanto come un effetto del venir meno del rapporto sociale tra il socio e la cooperativa.

Estratto: «2. Con il secondo motivo lamenta che i giudici del merito abbiano riconosciuto alla cooperativa un diritto al risarcimento del danno, nell'erroneo presupposto che fosse abusiva la sua perdurante occupazione dell'alloggio anche dopo l'esclusione dalla società. Eccepisce infatti che, a norma dell'art. 1460 c.c., egli aveva diritto alla ritenzione dell'alloggio fino alla restituzione dei versamenti effettuati per il suo acquisto. Il motivo è infondato. È vero infatti, come già chiarito, che nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento od in conseguenza dell'obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che - una volta

assorbente attribuito al comportamento degli organi della cooperativa, omettendo, però, di rilevare che - come è stato chiaramente affermato dalla società ricorrente (pag. 7 del ricorso) e non specificamente contestato dal controricorrente - l'operazione imponibile per la quale l'Ufficio I.V.A. aveva accertato il maggior valore era costituita proprio dalla cessione dell'alloggio al socio. Deve, pertanto, essere pronunciata la cassazione della sentenza, con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione. Il giudice del rinvio, decidendo la causa nel merito, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, si atterrà al principio di diritto che, a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18 la cooperativa edilizia cedente, che assegna un appartamento al socio, è tenuta a rivalersi su di lui della maggiore imposta sul valore aggiunto, che per la medesima cessione sia stata accertata dall'erario.»

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> COOPERATIVE EDILIZIE --> ATTO DI ASSEGNAZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.1343 del 26/01/2015 - Relatore: Antonio Didone - Presidente: Renato Rordorf

Sintesi: L'assegnazione degli alloggi di una cooperativa edilizia non produce, di per sé sola, né lo scioglimento della cooperativa, né la sua estinzione, né il trasferimento ex lege in capo ai soci delle eventuali posizioni debitorie facenti capo alla società.

Estratto: «Va rilevata l'infondatezza del primo motivo perché l'assegnazione degli alloggi non produce, di per sé sola, né lo scioglimento della cooperativa, né la sua estinzione, né il trasferimento ex lege in capo ai soci delle eventuali posizioni debitorie facenti capo alla società. D'altra parte, come si desume dalla parte narrativa della sentenza impugnata e dallo stesso ricorso (pag. 3) la convenzione è stata stipulata dal Comune con la cooperativa "I Professori", alla quale sono state assegnate le aree in relazione alle quali si è resa necessaria l'integrazione dell'indennità di esproprio. Talchè alla cooperativa andava rivolta la richiesta di pagamento (formulata nel 1997) ma la detta società era stata dichiarata fallita nel 1993. Sì che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto che la domanda andasse proposta ai sensi della L. Fall., art. 93, mentre l'applicazione dell'art. 2541 c.c., nel testo vigente razione temporis, restava riservata alla fase endofallimentare su iniziativa del curatore. La responsabilità (sussidiaria ma) diretta dei soci ai sensi del secondo comma della disposizione ora richiamata, infine, presuppone la chiusura della procedura fallimentare, non dedotta né provata dal Comune ricorrente.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.6882 del 24/03/2014 - Relatore: Felice Manna - Presidente: Massimo Oddo

Sintesi: L'assegnazione di un'area esterna al fabbricato in favore di uno o più soci come complemento delle unità immobiliari loro singolarmente assegnate, piuttosto che la

complemento delle unità immobiliari loro singolarmente assegnate, piuttosto che la destinazione di essa al servizio o all'ornamento dell'edificio comune, esprime la normale attuazione proprio dello scopo della cooperativa edilizia. Una tale scelta non intacca l'interesse generale dei soci, cui non compete un diritto alla massima estensione possibile delle parti comuni, né lede di per sé il principio di parità di trattamento fra loro, previsto dall'art. 2516 c.c., che si limita a dettare agli organi sociali una regola di comportamento la cui ipotetica violazione non altera il nesso fra la causa cooperativistica e quella di scambio propria del contratto di cessione dell'alloggio singolo (cfr. su quest'ultimo aspetto, Cass. n. 5724/04).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.4386 del 24/02/2014 - Relatore: Carlo De Chiara -
Presidente: Pietro Campanile

Sintesi: È soltanto con la stipulazione del contratto di mutuo individuale che il socio della cooperativa edilizia acquista la proprietà dell'alloggio, che può essere trasferita soltanto con un contratto scritto (art. 1350 c.c., n. 1), non certo con atti materiali quali la consegna o il pagamento del mutuo.

Estratto: «6. - Con il sesto motivo, denunciando violazione dell'art. 2379 c.c. e del t.u. dell'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. n. 1165 del 1938, artt. 98, 139 e 229, nonché vizio di motivazione, si ripropone la tesi della nullità, per impossibilità o illiceità dell'oggetto, della Delib. di esclusione del socio di cooperativa edilizia che abbia conseguito la consegna dell'alloggio o abbia integralmente pagato i costi di costruzione a suo carico tramite accollo di mutuo o con altro mezzo di pagamento. 6.1. - Il motivo è infondato. È, invero, soltanto con la stipulazione del contratto di mutuo individuale che il socio della cooperativa acquista la proprietà dell'alloggio (art. 229 t.u. cit.), la quale, del resto, può essere trasferita soltanto con un contratto scritto (art. 1350 c.c., n. 1), non certo con atti materiali quali la consegna o il pagamento. Nè, comunque, lo stesso avvenuto trasferimento della proprietà avrebbe comportato nullità per impossibilità o illiceità dell'oggetto della Delib. di esclusione del socio, bensì mera annullabilità della medesima.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.28808 del 31/12/2013 - Relatore: Aldo Ceccherini -
Presidente: Renato Rordorf

Sintesi: Qualora il fabbricato realizzato da una società cooperativa edilizia presenti difetti e manchevolezze, per fatti ascrivibili all'appaltatore delle relative opere, nonché agli amministratori della società, per la loro inerzia nel non pretendere l'esatta esecuzione del contratto, il socio assegnatario, in quanto titolare di un mero diritto personale di godimento su porzione del suddetto fabbricato, potrà domandare, nei confronti della società, in base al rapporto organico, il ristoro del danno che il comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi abbia direttamente provocato nel suo patrimonio con la lesione di quel diritto di godimento.

Estratto: «5. Con il primo motivo i ricorrenti formulano il quesito se essi, quali soci prenotatari di unità abitativa edificata in cooperativa, già immessi nel possesso dell'unità preassegnata e in attesa dell'assegnazione, siano o no titolari di azione risarcitoria nei confronti della

cooperative, in base al quale l'alloggio in questione è stato assegnato in proprietà nel caso di specie.»

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> COOPERATIVE EDILIZIE --> ATTO DI PRENOTAZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.14611 del 23/08/2012 - Relatore: Andrea Scaldaferrì - Presidente: Francesco Maria Fioretti

Sintesi: La previsione della facoltà degli organi della cooperativa edilizia di richiedere al socio, in casi determinati, maggiori somme rispetto al costo medio complessivo dell'alloggio previsto all'inizio del rapporto, rientra tra le condizioni regolanti il rapporto di scambio ed è quindi legittimamente contenuta nell'atto di prenotazione dell'alloggio medesimo.

Estratto: «3. Con i primi tre motivi, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2345, 2377, 2379, 2516, 2521, 2532 cod. civ.). Lamenta che la Corte romana avrebbe violato il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (a partire da Sez. 1 n. 3942/1998) e di merito, secondo cui, in difetto di una clausola statutaria che attribuisca il relativo potere, né il consiglio di amministrazione né l'assemblea della cooperativa possono imporre al socio, pena l'esclusione, un versamento in denaro ulteriore rispetto all'iniziale conferimento, neppure a titolo di elevazione della quota sociale (in luogo dell'aumento di capitale sociale). Lamenta inoltre che la Corte avrebbe, sul punto, erroneamente disatteso l'eccepito giudicato formatosi sulla sentenza n. 8095/2000 del Tribunale di Roma, che, per il motivo testé evidenziato, aveva dichiarato la nullità della deliberazione assunta il 15 aprile 1997 dall'assemblea della medesima cooperativa Casa Nostra 81 nella parte in cui aveva fatto obbligo a ciascuno dei soci, pena l'esclusione, di versare la somma di L. 5 milioni, nonché altra somma da determinare, quali contributi finanziari per l'espletamento dell'attività della cooperativa. Conclude quindi che, in assenza di una specifica clausola statutaria, del tutto illegittima e nulla deve ritenersi la clausola - sulla quale la Corte d'appello ha basato il suo decisum sul punto (cfr. sopra) di cui all'art. 3) dell'atto di prenotazione dell'alloggio, clausola che peraltro sarebbe vessatoria ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. 4. Con i successivi sei motivi, il ricorrente denuncia vizi motivazionali su alcuni punti della controversia: la Corte d'appello avrebbe ommesso di considerare che la indeterminatezza della morosità contestata comporta la nullità della delibera di esclusione; avrebbe erroneamente valutato il contenuto della corrispondenza intercorsa (dalla quale emergerebbe un "balletto di cifre" e la indeterminabilità della morosità, che risulterebbe confermata anche dalla c.t.u. contabile); avrebbe quindi -in difetto di determinatezza della morosità- erroneamente valutato in termini di gravità l'inadempimento di esso B., in realtà di modesta entità (tenuto anche conto del credito per vizi dell'alloggio realizzato, non considerato dal Tribunale) specie se raffrontato con l'ingente debito complessivo della cooperativa verso i terzi, ed avrebbe ommesso di considerare la necessità del requisito della colposità dell'inadempimento stesso; avrebbe inoltre ommesso di valutare le prove testimoniali e l'interrogatorio formale espletati (su pagamenti effettuati da esso B. in favore di soggetti apparentemente legittimati), nonché la documentazione prodotta (sempre su pagamenti effettuati da esso B.).5. I primi tre motivi

giudicato esterno, giacché il ricorrente non ha specificamente censurato (né tantomeno esposto specifici argomenti contrari) che la delibera annullata dalla precedente sentenza riguardasse una richiesta di somme attinente al rapporto sociale e non a quello di scambio; l'infondatezza del rilievo circa la illegittimità o nullità della clausola di cui all'art. 3 dell'atto di prenotazione (inammissibile è quello circa la vessatorietà di tale clausola, trattandosi di questione, coinvolgente anche accertamenti di fatto, che non risulta essere stata sollevata né esaminata in sede di merito), non essendo condivisibile, per quanto detto, l'assunto sul quale il ricorrente basa tale rilievo, giacché la previsione della facoltà degli organi della Cooperativa di richiedere al socio, in casi determinati, maggiori somme rispetto al costo medio complessivo dell'alloggio previsto all'inizio del rapporto, rientra tra le condizioni regolanti il rapporto di scambio ed è quindi legittimamente contenuta nell'atto di prenotazione.»

CORTE D'APPELLO DI ROMA, SEZIONE I CIVILE del 28/03/2011 - Relatore: Gianna Maria Zannella - Presidente: Catello Pandolfi - Parti: Gi.Ad. c. A.T.E.R. e altri

Sintesi: L'atto di prenotazione di alloggio nei confronti della cooperativa edilizia ha natura giuridica di contratto preliminare.

Estratto: «1.2. La conclusione cui è giunto il Tribunale deve essere integralmente confermata. Nelle cooperative edilizie (come nelle altre società cooperative) lo scopo mutualistico (art. 2511 c.c.) che le distingue rispetto agli altri tipi di società consiste nel raggiungere un risultato economico attraverso l'attività di impresa "a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato" (Relazione al c.c.), in modo tale che i soci siano anche i destinatari "elettivi" dei beni realizzati dalla cooperativa, come ha osservato la dottrina. Tale scopo mutualistico si raggiunge sia tramite l'esercizio in comune dell'attività di impresa, sia tramite una serie di distinti rapporti di scambio tra cooperativa e soci, i quali consentono a costoro di raggiungere il risultato economico per cui essi si sono associati. Essi vanno tenuti distinti. Nel primo caso (esercizio in comune dell'attività di impresa) il socio partecipa all'organizzazione sociale comune; in seguito invece al rapporto di scambio egli diviene proprietario dell'alloggio e realizza in tal modo lo scopo mutualistico tipico della cooperativa. Espressione del rapporto di scambio sono l'atto di prenotazione di alloggio, che ha natura giuridica di contratto preliminare (cfr. Cass. 4.4.1997 n. 2934); nonché l'atto traslativo - l'assegnazione definitiva del bene - che trasferisce il bene dalla cooperativa (che lo ha realizzato o acquistato a sua volta) al singolo socio irrevocabilmente.»

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> COOPERATIVE EDILIZIE --> COMUNIONE LEGALE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.16305 del 26/07/2011 - Relatore: Maria Rosaria San Giorgio - Presidente: Olindo Schettino

Sintesi: In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie, il momento determinativo dell'acquisto della titolarità dell'immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene

ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell'alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell'ente erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlata "prenotazione", in tale veste, dell'alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della *communio incidens familiare*.

Estratto: «2. Con l'unico, articolato motivo del ricorso principale, si deduce erronea interpretazione e applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 177, 179, 769 e 809 cod. civ., per avere la Corte di merito erroneamente qualificato la fattispecie sottoposta al suo esame, disconoscendo conseguentemente che l'immobile fosse stato donato al ricorrente dalla propria madre, e che, pertanto, esso fosse ricompreso nella ipotesi di cui all'art. 179 cod. civ., lett. B). La Corte, inoltre, non avrebbe fornito alcuna esauriente motivazione in ordine alla statuizione adottata, non avendo attribuito alcuna rilevanza alla circostanza che la liberalità in favore del ricorrente era stata attuata dalla madre con la cessione della propria posizione di socia della cooperativa e del credito relativo alle somme dalla stessa versate per l'assegnazione dell'appartamento e del box, e che, pertanto, l'atto di assegnazione in proprietà costituiva solo un negozio diretto a completare sotto un profilo meramente formale la fattispecie della liberalità, voluta e disposta prima ancora del matrimonio. La Corte avrebbe poi del tutto trascurato la circostanza che le somme quietanzate nell'atto di trasferimento erano quelle già versate alla cooperativa dalla madre dell'attuale ricorrente, ed allo stesso poi accreditate dalla stessa cooperativa, e che quelle successivamente occorse per il pagamento delle rate dei mutui erano state da lui versate.3.1. - La censura è immeritevole di accoglimento.3.2. - La soluzione della questione sottoposta all'esame della Corte muove dal rilievo che la comunione legale fra i coniugi, di cui all'art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi le semplici situazioni obbligatorie, per la loro stessa natura relativa o personale, pur se strumentali all'acquisizione di una res. Ne consegue che, in tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie, il momento determinativo dell'acquisto della titolarità dell'immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell'alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell'ente erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlata "prenotazione", in tale veste, dell'alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della *communio incidens familiare* (v., in tal senso, Cass., sentt. nn. 12382 del 2005 e 4757 del 1998).3.3. - Nella specie, detta stipulazione avvenne in epoca successiva al matrimonio tra l'attuale ricorrente e la intimata. Sicché correttamente la Corte di merito ha ritenuto, sulla base dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il bene de quo facesse parte della comunione, poiché non si trattava di bene personale, intendendosi per tale quello di uso strettamente personale o destinato all'esercizio della professione, ovvero acquistato con danaro del coniugo purché proveniente dalla vendita di beni personali (v. Cass., sent. n. 2954 del 2003): inferendone la conclusione che, quand'anche l'appartamento fosse stato pagato con danaro proveniente da attività propria del N.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> COOPERATIVE EDILIZIE --> ESCLUSIONE --> COMUNICAZIONE

TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE III CIVILE del 14/12/2010 - Relatore: Maria Gabriella Marcello
- Presidente: Maria Rosaria Covelli - Parti: Bo. Gi. e Bo. Lu. c. La. Scarl

Sintesi: La cooperativa edilizia ha solo il dovere di comunicare la decisione di esclusione, non di allegare copia autentica della delibera di esclusione.

Sintesi: La comunicazione al socio da parte della cooperativa edilizia della deliberazione di esclusione non richiede la trasmissione in forma autentica ed integrale del provvedimento, né l'adozione di particolari formalità, essendo sufficiente che essa risulti idonea a rendere edotto il socio delle ragioni dell'adottata sanzione, onde consentirgli di difendersi giudizialmente con l'opposizione.

Sintesi: L'eventuale incompletezza ovvero la mancata specificità della comunicazione della delibera di esclusione non incide sulla validità ed efficacia del provvedimento, potendo spiegare rilievo solo al diverso fine di consentire un'opposizione tardiva o non specifica, e diviene, comunque, irrilevante quando l'escluso dimostri di essere pienamente consapevole delle vicende concretamente addebitategli, per avere su di esse fondato la propria difesa in sede di opposizione.

Estratto: «4.b Parimenti infondato è il secondo motivo, concernente la pretesa incompletezza della comunicazione della delibera di esclusione da socio (lettera a.r. datata 20.1.2006 con allegato verbale del C.d.A. del 31.12.2005).Premesso che l'art. 2533 III co. c.c. impone alla società solo di comunicare la decisione di esclusione, non anche di allegare alla comunicazione copia (autentica o non) della deliberazione di esclusione (costituisce invero jus receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in riferimento all'abrogato art. 2527 c.c. da ritenere ancora valido, l'affermazione secondo cui la comunicazione al socio della deliberazione di esclusione non richiede la trasmissione in forma autentica ed integrale del provvedimento, né l'adozione di particolari formalità, essendo sufficiente che essa risulti idonea a rendere edotto il socio delle ragioni dell'adottata sanzione, onde consentirgli di difendersi giudizialmente con l'opposizione; si che l'eventuale incompletezza, ovvero la mancata specificità della comunicazione non incide sulla validità ed efficacia del provvedimento, potendo spiegare rilievo solo al diverso fine di consentire un'opposizione tardiva o non specifica, e diviene, comunque, irrilevante quando l'escluso dimostri di essere pienamente consapevole delle vicende concretamente addebitategli, per avere su di esse fondato la propria difesa in sede di opposizione, cfr. Cass. 26.4.1999 n. 4126; Cass. 21.11.1997 n. 11637; Cass. 17.9.1993 n. 9577; Cass. 5.2.1993 n. 1448), tale censura non ha pregio, avendo la cooperativa richiamato il contenuto della circostanziata diffida inviata il 10.6.2005 a ciascuno degli odierni attori (all. n. 5 fasc. opposenti) ed altresì allegato alla comunicazione copia del verbale della delibera consiliare in questione ed avendo comunque i Bo. mostrato sin dall'atto di citazione in opposizione la consapevolezza di cui sopra e spiegato appieno il proprio diritto di difesa.»

bilanci relativi agli ultimi due anni determina, senza necessità di un provvedimento dell'autorità governativa, lo scioglimento di diritto della società e la perdita da parte di questa della personalità giuridica, con la conseguenza che i suoi soci diventano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, in applicazione analogica delle disposizioni dettate per le società prive di personalità giuridica (cfr. Cass. Civ., I Sez., sent. n. 15475/2001). Il T.A.R., affermando che l'art. 2544 c.c., comma 1, ultimo periodo, demanda solo all'autorità governativa il potere di dichiarare lo scioglimento della società cooperativa edilizia di abitazione nel caso di mancato deposito del bilancio sociale degli ultimi due anni, non si è uniformato a tale principio ermeneutico e deve essere conseguentemente riformata la sentenza appellata, restando assorbite le ulteriori censure.»

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> COOPERATIVE EDILIZIE --> INADEMPIMENTO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.327 del 21/01/2013 - Relatore: Giulio Veltri - Presidente: Anna Leoni

Sintesi: La valenza e le peculiarità del comportamento di inadempimento ad una convenzione sono circostanze il cui prudente apprezzamento è riservato all'amministrazione, essendo la "non imputabilità" ex art. 1218 c.c. un concetto giuridico che presenta margini di opinabilità e, la gravità dello stesso, comunque relazionata all'interesse effettivo dell'altro contraente.

Sintesi: La valutazione dell'inadempimento della Cooperativa Edilizia deve essere ponderata e deve interessare, con l'ausilio della partecipazione procedimentale dei soggetti interessati e controinteressati, in primis in profili dell'imputabilità del comportamento inadempitivo, ed in secundis le conseguenze e la sostenibilità della caducazione contrattuale, nell'ambito di un bilanciamento di interessi che è rimesso all'amministrazione, o al Commissario ad acta in sua sostituzione.

Sintesi: È illegittimo il provvedimento amministrativo che accerta l'inadempimento della Cooperativa edilizia al divieto di alienare a terzi se tale alienazione è stata disposta dal commissario liquidatore e l'accertamento è avvenuto senza coinvolgere i soggetti procedurali controinteressati.

Estratto: «Il giudice di prime cure si è limitato ad accertare l'oggettiva violazione del divieto, giungendo per ciò solo all'individuazione di una causa di decadenza, cui correttamente avrebbe dato seguito il Commissario ad acta secondo lo schema tipico dell'attività vincolata. 2.2. La questione ad avviso del Collegio è più complessa. Premesso che l'operato del Commissario era condizionato dal giudicato solo in ordine al dovere generico di pronunciare, impregiudicato restando il tenore del provvedimento adottando, nella fattispecie in esame non può non assumere rilievo e valenza l'imputabilità soggettiva del comportamento astrattamente inadempitivo. È pacifico che la vendita a terzi sia stata eseguita dal Liquidatore nominato dall'amministrazione vigilante, così com'è pacifico che quest'ultima abbia

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> COOPERATIVE EDILIZIE --> PARTI COMUNI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.6882 del 24/03/2014 - Relatore: Felice Manna -
Presidente: Massimo Oddo

Sintesi: Nell'attuare dell'oggetto sociale di una cooperativa edilizia, la previsione di spazi deputati al godimento comune dei soci è più o meno necessitata dalla natura stessa del corpo di fabbrica realizzato e dall'applicazione ad esso dell'art. 1117 c.c., in tema di parti comuni dell'edificio; ma rientra in ogni caso nella discrezionalità dell'ente individuarli e delimitarli, e così ampliare o ridurre corrispondentemente aree e volumi destinati all'assegnazione in proprietà singola, contemperando fra loro gli interessi individuali e collettivi dei soci.

Sintesi: È legittima una delibera dell'assemblea della cooperativa edilizia che assegna un'area esterna al fabbricato in favore di uno o più soci come complemento delle unità immobiliari loro singolarmente assegnate, piuttosto che destinarla al servizio o all'ornamento del servizio comune; tale decisione non viola il principio di parità di trattamento tra i soci (art. 2516 c.c.), dal momento che questo si risolve in una regola di comportamento la cui ipotetica violazione non altera il nesso fra la causa cooperativistica e quella di scambio propria del contratto di cessione dell'alloggio singolo.

Sintesi: I soci della cooperativa edilizia non hanno alcun diritto alla massima estensione possibile delle parti comuni.

Estratto: «3. - Col terzo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2379, 1422, 2511, 817, 1117 e 2644 c.c., e art. 45 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La sottrazione della parte di giardino in questione, sostiene parte ricorrente, e la sua arbitraria assegnazione in proprietà ad uno solo dei soci, avrebbe violato il principio di parità fra i soci stessi, travalicando la natura e l'oggetto del patto sociale. Da ciò la violazione degli interessi generali dei soci e la violazione dell'art. 45 Cost., e art. 2511 c.c., con conseguente illiceità dell'oggetto del deliberato assembleare in contestazione, ai sensi dell'art. 2379 c.c.. Segue il quesito: "dica la S.C. se non sia nulla per illiceità dell'oggetto una delibera di società cooperativa edilizia che, oggettivamente pregiudicando quantitativamente e qualitativamente l'interesse generale dei soci alla fruizione tutti di un immobile naturalmente pertinenziale e condominiale, a maggioranza lo assegni - invece - in proprietà esclusiva ad uno solo di essi". 4. - Quest'ultimo motivo, che va esaminato con priorità per la sua pregiudizialità logica, è infondato. In disparte la poco corretta formulazione del quesito, in cui sono inserite, nell'erroneo presupposto che ciò valga a ipotecarne la soluzione, valutazioni in fatto non derivate dalla ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, ma proprie della parte ricorrente e per di più erronee in diritto (sulle quali v. infra il paragrafo 4.2. che segue); ciò a parte, la censura dilata in maniera gratuita l'ambito della nullità delle delibere assembleali per illiceità dell'oggetto. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che nell'ambito dell'autonoma disciplina dell'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle

società per azioni - nella quale, con inversione dei principi comuni (artt. 1418 e 1441 c.c.), la regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 c.c.) - la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell'oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, risultando dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società (cfr. Cass. nn. 15721/05, 928/03, 14799/00, 3457/99 e 3458/93; analogamente, in motivazione, Cass. n. 16390/07). Limitando l'esame alla sola fattispecie evocata dalla parte ricorrente, ossia la contrarietà della delibera all'interesse generale della società e al suo scopo pratico-economico, deve rilevarsi che le cooperative edilizie perseguono lo scopo di costruire alloggi e di assegnarli dapprima in godimento e poi in proprietà individuale ai soci. Nell'attuare tale oggetto sociale, la previsione di spazi deputati al godimento comune dei soci è più o meno necessitata dalla natura stessa del corpo di fabbrica realizzato e dall'applicazione ad esso dell'art. 1117 c.c., in tema di parti comuni dell'edificio; ma rientra in ogni caso nella discrezionalità dell'ente individuarli e delimitarli, e così ampliare o ridurre corrispondentemente aree e volumi destinati all'assegnazione in proprietà singola, contemperando fra loro gli interessi individuali e collettivi dei soci. Non mette conto ai fini del decidere stabilire se tale potere privato esprima una discrezionalità volitiva o solo tecnica. Nell'un caso come nell'altro il potere esiste, ripete la propria fonte dal contratto sociale e, quanto all'edificio costruito dalla cooperativa, non incontra limiti ulteriori rispetto a quelli desumibili dalle norme imperative dettate nell'ambito della disciplina sul condominio. Ipotizzazione un esercizio illegittimo da parte dell'assemblea, il rimedio è, pertanto, solo l'impugnazione della delibera per annullabilità, essendo per contro esclusa quella per nullità ai sensi dell'art. 2379 c.c., che suppone statuizioni incompatibili con l'oggetto sociale.

4.1. - Traslando le considerazioni appena esposte al caso di specie, è di tutta evidenza che l'assegnazione di un'area esterna al fabbricato in favore di uno o più soci come complemento delle unità immobiliari loro singolarmente assegnate, piuttosto che la destinazione di essa al servizio o all'ornamento dell'edificio comune, esprime la normale attuazione proprio dello scopo della cooperativa edilizia. Una tale scelta non intacca l'interesse generale dei soci, cui non compete un diritto alla massima estensione possibile delle parti comuni, né lede di per sé il principio di parità di trattamento fra loro, previsto dall'art. 2516 c.c., che si limita a dettare agli organi sociali una regola di comportamento la cui ipotetica violazione non altera il nesso fra la causa cooperativistica e quella di scambio propria del contratto di cessione dell'alloggio singolo (cfr. su quest'ultimo aspetto, Cass. n. 5724/04).»

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> COOPERATIVE EDILIZIE --> RAPPRESENTANZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.13977 del 24/06/2011 - Relatore: Maria Rosaria San Giorgio - Presidente: Massimo Oddo

Sintesi: Il decreto assessoriale di revoca del Consiglio di amministrazione della cooperativa edilizia non è un atto ricettizio: pertanto, i soggetti muniti del potere di rappresentanza della cooperativa perdono tale potere sin dal momento della pubblicazione dello stesso decreto, a prescindere dalla consapevolezza dell'avvenuta revoca dell'incarico.

Estratto: «2.1. -La censura risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.2.2. - la sentenza impugnata è affetta dall'errore giuridico consistito nel configurare il decreto assessoriale del 14 gennaio 1992, con il quale era stato revocato il Consiglio di amministrazione della cooperativa o nominato un Commissario straordinario per la liquidazione, alla stregua di un atto recettizio, la cui efficacia fosse pertanto condizionata alla circostanza che esso pervenisse nella sfera di conoscibilità del rappresentante lega e della stessa cooperativa, il quale, secondo tale erronea prospettazione, fino a quel momento avrebbe potuto continuare legittimamente ad assumere obbligazioni per conto della cooperativa. Al contrario, il C., Presidente del Consiglio di amministrazione della stessa, e suo rappresentante legale, a seguito della pubblicazione del citato decreto, aveva perso ogni potere di rappresentanza con effetto immediato, a prescindere dalla sua consapevolezza della intervenuta revoca: consapevolezza che avrebbe potuto incidere solo sulla sua responsabilità, e non sulla sua legittimazione ad impegnare la volontà della cooperativa.»

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> COOPERATIVE EDILIZIE --> RESPONSABILITÀ

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.12675 del 05/06/2014 - Relatore: Pasquale D'Ascola - Presidente: Umberto Goldoni

Sintesi: Ai fini dell'applicazione del regime di responsabilità previsto dall'art. 1669 cod. civ. riveste la qualità di costruttore-venditore la cooperativa edilizia che ha assegnato ai soci prenotatori unità immobiliari di un complesso condominiale, realizzandosi in tal caso un trasferimento della proprietà a titolo oneroso nonostante l'equivalenza del corrispettivo al prezzo della costruzione e l'assenza di profitto della cooperativa.

Estratto: «2.1) Preliminare alla decisione sull'ambito soggettivo di responsabilità ex art. 1669 c.c., è stabilire se le disposizioni relative alla responsabilità del venditore-costruttore si applichino allorché tale veste sia ricoperta da una società cooperativa. Nel caso di specie tale possibilità è stata negata da parte della società convenuta e non esplicitamente definita dal giudice di appello, sebbene debba credersi che la soluzione adottata implicasse necessariamente la soluzione positiva. Questo profilo, che rileva per la rilevanza e decisività del motivo, va quindi espressamente affrontato, come sollecita il ricorso. La Corte reputa sufficiente richiamare quanto altre volte affermato. Non v'è infatti motivo per discostarsi dal seguente insegnamento: "Ai fini dell'applicazione del regime di responsabilità previsto dall'art. 1669 cod. civ. riveste la qualità di costruttore-venditore la cooperativa edilizia che ha assegnato ai soci prenotatori unità immobiliari di un complesso condominiale, realizzandosi in tal caso un trasferimento della proprietà a titolo oneroso nonostante l'equivalenza del corrispettivo al prezzo della costruzione e l'assenza di profitto della cooperativa". (Cass. 16202/07).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.28808 del 31/12/2013 - Relatore: Aldo Ceccherini -
Presidente: Renato Rordorf

Sintesi: I soci prenotatari di unità abitativa edificata in cooperativa, già immessi nel possesso dell'unità preassegnata e in attesa dell'assegnazione, sono titolari di azione risarcitoria nei confronti della cooperativa edilizia per difetti di costruzione che presenti l'unità abitativa ascrivibili all'appaltatore ove la società sia rimasta inerte e non si sia attivata per pretendere l'esatta esecuzione del contratto.

Sintesi: Il rapporto tra soci e cooperativa edilizia nascente dalla prenotazione dell'appartamento è da qualificare di natura personale e non reale, perché anteriore alla vera e propria assegnazione: esso tuttavia, non è privo di efficacia vincolante sul piano giuridico, essendo fonte di reciproche obbligazioni, tra le quali quella di assicurare il godimento dell'immobile concesso ad uso abitazione.

Estratto: «5. Con il primo motivo i ricorrenti formulano il quesito se essi, quali soci prenotatari di unità abitativa edificata in cooperativa, già immessi nel possesso dell'unità preassegnata e in attesa dell'assegnazione, siano o no titolari di azione risarcitoria nei confronti della cooperativa medesima.6. Al quesito deve risponderci affermativamente. Questa corte ha già avuto occasione di affermare il principio di diritto, che nella presente fattispecie deve trovare applicazione, che qualora il fabbricato realizzato da una società cooperativa edilizia presenti difetti e manchevolezze, per fatti ascrivibili all'appaltatore delle relative opere, nonché agli amministratori della società, per la loro inerzia nel non pretendere l'esatta esecuzione del contratto, il socio assegnatario, in quanto titolare di un mero diritto personale di godimento su porzione del suddetto fabbricato, potrà domandare, nei confronti della società, in base al rapporto organico, il ristoro del danno che il comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi abbia direttamente provocato nel suo patrimonio con la lesione di quel diritto di godimento (Cass. 3 novembre 1983 n. 6469).7. Nella fattispecie, la domanda di risarcimento danni è stata proposta nei confronti della società - legittimamente, per il principio appena richiamato - in forza del rapporto tra soci e società cooperativa edilizia nascente dalla cosiddetta prenotazione dell'appartamento, e dall'immissione nella detenzione di esso. Questo rapporto è da qualificare bensì di natura personale, perché anteriore alla vera e propria assegnazione, la quale soltanto comporta il trasferimento della proprietà, ma non per questo è privo di efficacia vincolante sul piano giuridico, essendo fonte di reciproche obbligazioni, tra le quali quella di assicurare il godimento dell'immobile concesso ad uso abitazione. Il rapporto in questione rende ingiustificata - in assenza di una specifica allegazione della cooperativa, e di un dibattito processuale sul punto - la congettura della corte territoriale che i soci, sol perché meri prenotatari, vi abiterebbero per semplice, transitoria tolleranza della cooperativa; assunto che sarebbe giustificato solo se i soci non fossero stati immessi nell'appartamento dalla medesima cooperativa, e si trovassero a detenere l'appartamento sine titulo, secondo una prospettazione estranea al presente giudizio.»

TRIBUNALE DI LODI, SEZIONE CIVILE del 29/03/2011 - Relatore: Cristina Giannelli - Presidente:
Cristina Giannelli - Parti: SE.GH. e altri c. ED. soc. coop. a r.l

Sintesi: **Dovendosi configurare come extracontrattuale la responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. e ravvisato il soggetto passivo dell'azione diretta a farla valere non solo nell'appaltatore, ma in colui che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, requisito necessario e sufficiente a configurare la legittimazione ad agire nei suoi confronti è unicamente l'acquisto diretto o mediato dell'immobile, senza che rilevi, salvo che per l'eventuale originaria gratuità, lo specifico rapporto in virtù del quale il soggetto danneggiato ne abbia conseguito la disponibilità.**

Sintesi: **I "gravi difetti" dai quali deriva la responsabilità prevista dall'art.1669 cod. civ. a carico delle cooperative edilizie sono non soltanto quelli che incidono sulla struttura e funzionalità del fabbricato, ma anche i vizi costruttivi che riducono in misura apprezzabile l'utilità dell'immobile alterandone il normale godimento.**

Estratto: «Invero, come recentemente chiarito dalla stessa Suprema Corte, nel caso particolare delle cooperative edilizie, nella fase della assegnazione ai soci prenotari delle unità immobiliari, il trasferimento della proprietà si configura inevitabilmente come un atto a titolo oneroso, non valendo a conferirgli gratuità l'equivalenza del corrispettivo al prezzo della costruzione e l'assenza di un profitto della cooperativa; inoltre, dovendosi configurare come extracontrattuale la responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. (in quanto stabilita nei generali interessi alla conservazione del patrimonio edilizio ed all'incolumità pubblica) e ravvisato il soggetto passivo dell'azione diretta a farla valere non solo nell'appaltatore, ma in colui che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, requisito necessario e sufficiente a configurare la legittimazione ad agire nei suoi confronti è unicamente l'acquisto diretto o mediato dell'immobile, senza che rilevi, salvo che per l'eventuale originaria gratuità, lo specifico rapporto in virtù del quale il soggetto danneggiato ne abbia conseguito la disponibilità (così Cass. n. 16202/07). Risulta inoltre infondata l'eccezione della convenuta circa la non ricorrenza, nel caso di specie, dei requisiti di cui all'art. 1669 c.c. Premesso infatti che secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, i "gravi difetti" dai quali deriva la responsabilità prevista dall'art.1669 cod. civ. sono non soltanto quelli che incidono sulla struttura e funzionalità del fabbricato, ma anche i vizi costruttivi che riducono in misura apprezzabile l'utilità dell'immobile alterandone il normale godimento (CASS. 3146/98), mentre "Per nozione di comune esperienza, l'esistenza di gravi danni alla struttura dell'edificio non coincide necessariamente con il pericolo di crollo immediato. I danni possono consistere in lesioni alle strutture, imperfezioni, difformità, i difetti di rifiniture etc., che diminuiscono sensibilmente il valore economico dell'edificio nel suo complesso e delle singole unità immobiliari, dai quali tuttavia non deriva necessariamente il pericolo di crollo" (Cass. 2977/98), deve rilevarsi come, nel caso di specie, il CTU geom. Ba., in sede di ATP, abbia riscontrato nelle abitazioni degli attori vizi e mancanze determinanti, in alcuni casi, "problematiche di sicurezza per gli utenti dell'unità immobiliare" e, in altri casi, "carezza costruttiva evidente, la quale può causare l'insorgere di patologie edilizie", quantificando inoltre i costi per il ripristino in somme rilevanti, che oscillano tra i 12.000 e i 17.000 Euro, che inducono a ritenere che i vizi siano tali da diminuire in modo apprezzabile il valore delle singole unità immobiliari.»

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> COOPERATIVE EDILIZIE --> SCOPO MUTUALISTICO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.5712 del 12/03/2014 - Relatore: Andrea Scaldaferrì
- Presidente: Giuseppe Salmè

Sintesi: La deliberazione assembleare relativa alla misura della ripartizione tra i soci della cooperativa edilizia di un mutuo bancario contratto per la edificazione non incide sul rispetto dello scopo mutualistico.

Estratto: «6. Con il settimo motivo si denunciano "ulteriori vizi di logicità della sentenza" e "l'omessa considerazione delle prove". Si sostiene che, nella terza puntualizzazione in fatto, la corte di merito, affermando che dagli atti non risulta che l'alloggio assegnato al ricorrente abbia dimensioni inferiori agli altri realizzati nello stesso edificio, non avrebbe considerato una tabella di determinazione dei valori immobiliari delle singole unità assegnate allegata ad un verbale di assemblea prodotto in corso di causa ex art. 184 c.p.c. Va tuttavia osservato come anche il dato di fatto inerente alle dimensioni dell'appartamento di pertinenza del L. non risulti decisivo. La corte di merito, come si è detto, ha fondato la decisione su due autonome ragioni, entrambe non inerenti a detta circostanza di fatto: da un lato, una interpretazione in diritto dello scopo mutualistico secondo la quale la deliberazione assembleare relativa alla misura della ripartizione tra i soci di un mutuo bancario contratto per la edificazione non incide sul rispetto di tale scopo; dall'altro, il rilievo in fatto secondo cui non risulta che l'importo del mutuo della cui ripartizione si controverte coprisse totalmente la spesa per l'edificazione. Il motivo è dunque inammissibile.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I MILANO n.1097 del 13/04/2012 - Relatore: Alberto Di Mario -
Presidente: Francesco Mariuzzo

Sintesi: La disposizione dello statuto sociale, secondo la quale l'associazione pone a disposizione dei soci impianti ed attrezzature sportive, non rispetta lo scopo mutualistico per la sua genericità. Infatti è tipico di ogni ente quello di porre a disposizione dei propri membri le proprie strutture, laddove invece è proprio dello scopo mutualistico creare una disciplina speciale a favore dei soci.

Estratto: «In merito al terzo motivo occorre rilevare che il rilievo secondo il quale il commissariamento mediante nomina di un amministratore straordinario non sarebbe atto idoneo ad eliminare i vizi dello statuto, in quanto atto di competenza dell'assemblea, è infondato. Infatti la finalità di ricostruzione della mutualità, sia nello statuto che nell'attività dell'ente, è posta a tutela dei soci e di conseguenza la revoca degli amministratori che abbiano soddisfatto gli interessi dei terzi prima di quelli dei soci è atto proporzionato alla tutela degli interessi sociali. Per quanto riguarda poi le contestazioni al verbale di ispezione secondo il quale lo statuto sociale non rispetterebbe la natura mutualistica dell'ente, occorre rilevare che la disposizione dell'art. 5, secondo la quale l'associazione pone a disposizione dei soci impianti ed attrezzature sportive, non rispetta lo scopo mutualistico per la sua genericità. Infatti è tipico di ogni ente quello di porre a disposizione dei propri membri le proprie strutture,